

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domande di urgenza. — Convalidamento dell'elezione di Macomer, e deliberazione d'inchiesta sull'elezione di Casoria. — Discussione generale del disegno di legge per tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni — Proposizione sospensiva del deputato Menichetti, appoggiata dai deputati Capriolo, Susani e Trezzi, ed impugnata dai deputati Castellano, Massari e Depretis — Si passa all'ordine del giorno, secondo proposta del deputato Salaris — Discorso dei deputati Castagnola, De Luca e Massarani, in opposizione, e per modificazioni allo schema — Discorsi dei deputati Nelli e Chiaves in merito del medesimo. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per l'agricoltura e commercio, per facoltà alla banca nazionale di assumere la fabbricazione di monete, e per spesa di un milione, destinata all'esposizione internazionale di Londra. — Proposizione del deputato Trezzi sull'ordine della discussione — Avvertenze dei deputati Nelli e Mancini — Discorso del regio commissario in difesa del progetto — Chiusura della discussione generale. — Relazione sullo schema di legge sul censimento del regno.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7887. La Giunta comunale di Monte Lupone, provincia di Macerata, sottopone al giudizio della Camera alcune osservazioni e proposte concernenti gli articoli 93, alinea 5, della legge sul reclutamento militare, 474 del regolamento, non che la circolare del ministro della guerra 26 novembre 1861.

7888. Ricciuti Pasquale, custode capo delle prigioni centrali di Campobasso, in provincia di Molise, dimesso da tale impiego in seguito a false incolpazioni, domanda di essere riammesso.

7889. I rappresentanti la terza classe dei farmacisti militari delle provincie napoletane rinnovano la petizione registrata al n° 7632, riferita nella seduta del 14 prossimo passato dicembre e trasmessa al ministro della guerra.

7890. Il sindaco, la Giunta e vari cittadini di Rocca-gliosa, in Principato Citeriore, domandano che la sede del mandamento venga traslocata da Torre Orsaia a Rocca-gliosa.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il deputato Possenti di 450 copie del suo discorso letto in occasione dell'apertura delle scuole agrarie presso l'associazione agricola-lombarda in Corte Palasio;

L'avvocato Puerari Teodosio, di Milano, di un esemplare di progetto di legge teatrale;

Il signor D. F. di 409 esemplari di alcune osservazioni sulla proposta di legge relativa alle tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

DI SAN DONATO. Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 7889, di alcuni farmacisti militari appartenenti allo sciolto esercito napoletano, e tanto più mi fo

a domandare tale urgenza, inquantochè debbo ricordare alla Camera che una simile petizione fu discussa in Parlamento il giorno 14 dicembre, e che, prendendosi in giusta e meritata considerazione il ricorso, la Camera ne decretò la trasmissione al ministro della guerra per provvedervi.

(È dichiarata d'urgenza.)

CASTROMEDIANO. Anch'io prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 7876, e tanto più mi fo caldo promotore dell'urgenza di questa petizione, inquantochè trattasi di un infelice, il quale chiede un meschino compenso a tante sofferenze, a tanti martirii cui venne sottoposto.

È Nunziato Fazari che da un anno non domanda altro se non che un posto di guardia forestale. È per lui che prego, e vorrei che dalla Camera fosse raccomandato al ministro.

Io già, non senza sorpresa, ho inteso qui perorare la causa di soldati borbonici e di impiegati borbonici e di emigrati, ma mai una voce ascoltai a pro di coloro che hanno sofferto per dieci o dodici anni in galera, perdendo salute e sostanza, e sono onesti liberali! Finalmente sappiate che da ultimo il Fazari, e di recente, ha perduto un figlio uccisogli da reazioni del suo paese nativo.

È questa l'occasione di pregare la Camera che voglia occuparsi un poco di questo infelice.

PRESIDENTE. Faccio notare al deputato Castromediano che qui non si tratta di discutere il merito della petizione, ma solamente di domandare la dichiarazione d'urgenza.

CASTROMEDIANO. Mi son così diffuso acciocchè la Camera si persuadesse che questa petizione è molto urgente, e, se si accoglie, molto riparatrice.

PRESIDENTE. Il deputato Castromediano propone che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7876.

Se non vi è opposizione, s'intenderà decretata d'urgenza. (L'urgenza è decretata.)

Il deputato Sinibaldi ha facoltà di parlare.

SINIBALDI. Sotto il numero 7126 leggesi una petizione di Paolino Pieri, camarlingo cassiere del comune di Bagno a Corsena, compartimento di Lucca.

Il medesimo, dichiarando di essere stato raggirato e tradito nella sua buona fede dal cancelliere ministro del censo, ufficiale governativo residente in ciascun comune, secondo la legge tuttora vigente nelle provincie toscane, e che esercita eziandio le funzioni di attuario presso il Consiglio generale e il magistrato dei priori, espone che, al seguito d'ordini di pagamento falsificati, gli fu carpita da quell'agente del Governo la somma di oltre a L. 5,800; la qual somma, al rendimento dei conti, dovette poi sborsare in proprio per rifondere la cassa del comune, con grave discapito degli interessi suoi particolari. La verità dell'esposto è convalidata da una sentenza della regia Corte d'appello che condannava quell'impiegato prevaricatore e falsario alla pena della casa di forza. Il petente chiederebbe che questo debito gli fosse condonato, e gli venisse rimborsata la detta somma da chi di ragione, non potendo agire civilmente contro il condannato per essere nullatenente.

Ora, siccome io sento continuamente chiedersi l'urgenza per tante petizioni che sono di data molto posteriore, e siccome questa pende tuttavia irrisolta, comunque presentata da circa dieci mesi, così pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza anche questa petizione, non foss'altro che per togliere questo disgraziato padre di famiglia dallo stato penoso dell'incertezza in cui vive da tanto tempo.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Conforti.

CONFORTI. Fu presentata una petizione per parte di certo Ronchail col numero 7885.

Questo Ronchail perdette il braccio destro in battaglia; non potendo più scrivere col braccio che gli mancava, s'ingegnò di scrivere con la mano sinistra.

In questo stato di cose presentò una petizione alla Camera, per mezzo della quale domandava che gli fosse agevolato dal ministro della guerra il mezzo di poter addestrare i soldati i quali sul campo di battaglia hanno perduto il braccio destro, a scrivere colla mano sinistra; ma in quella petizione non essendo detto che egli fosse già ricorso invano al ministro della guerra, la Camera passò all'ordine del giorno puro e semplice. Dopo quest'ordine del giorno, egli si pose in regola e ricorse al Ministero della guerra per ottenere ciò di cui si fa motto nella sua petizione, e la sua proposta venne rigettata. Per conseguenza egli ripresenta ora la petizione, nella quale dichiara di essere ricorso al Ministero della guerra inutilmente, affinché la Camera possa risolvere intorno alle disposizioni da prendere. Io pertanto prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare per riferire sopra un'elezione.

SALARIS, relatore. A nome del III ufficio riferisco sulla elezione dell'avvocato Riccardo Sineo a deputato del collegio di Macomer.

Il collegio di Macomer è composto di otto sezioni, ed ha 1855 elettori iscritti, di cui 487 presero parte alla prima votazione, nella quale 234 voti furono dati all'avvocato Fara Gavino, 122 all'avvocato Riccardo Sineo, 52 al canonico Asproni, 25 al generale Massidda; 36 andarono dispersi, 20 furono ritenuti nulli.

Niuno avendo riportato il numero prescritto dalla legge

per essere proclamato deputato al primo scrutinio, si venne alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che riportarono il maggior numero de' suffragi.

Alla seconda votazione intervennero 936 elettori; 477 votarono per l'avvocato Sineo, 449 per l'avvocato Fara Gavino.

L'ufficio della sezione principale del collegio proclamò eletto l'avvocato Riccardo Sineo.

Non tacerò che alla prima votazione non presero parte due sezioni di questo collegio, cioè la sezione di Santo Lussurgiu e quella di Sedilo. Nella prima per difetto di elettori non si potè costituire neppure l'ufficio provvisorio; nella seconda fu costituito l'ufficio provvisorio ed eletti i membri dell'ufficio definitivo; ma tutti ricusarono l'onore della presidenza per declinare l'onere di recare il processo verbale alla sezione principale di Macomer, in guisa che di fatto non fu possibile la costituzione dell'ufficio definitivo, e conseguentemente non fu possibile procedere alla votazione per l'elezione del deputato.

L'ufficio provvisorio alle 4 pomeridiane dichiarò deserto il collegio, e distese il processo verbale che fu trasmesso alla sezione principale.

Queste due sezioni però presero parte alla votazione di ballottaggio, procedendo regolarmente alla costituzione degli uffici ed alla votazione, il cui risultato fu da me già enunciato.

L'ufficio III, trovando tutti gli atti di questa elezione compiuti secondo le forme prescritte dalla legge, e sulla considerazione che niun ricorso sia stato presentato, con cui siasi chiesto l'annullamento dell'elezione, per mio mezzo ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Il deputato Macchi deve riferire sull'elezione del collegio di Casoria.

MACCHI, relatore. Riferisco, a nome del IV ufficio, sull'elezione del collegio di Casoria.

Il collegio è composto di 4 sezioni, e conta 864 elettori.

Al primo scrutinio si presentarono 452 votanti e i voti vennero distribuiti nel modo seguente:

Iacovelli Lorenzo voti 202, Praus Michele 74, Cicarelli Pasquale 45, Santa Maria Agostino 44, Pironi Michele 20; voti dispersi 67.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, si passò al ballottaggio tra il signor Iacovelli Lorenzo e il signor Praus Michele.

In questo secondo scrutinio il signor Iacovelli ebbe voti 261 ed il signor Praus 225. La presidenza dell'ufficio proclamò deputato il signor Iacovelli.

Ma al momento in cui la sezione di Sant'Antimo si raccoglieva per il ballottaggio venne presentata una protesta di ben 58 elettori, i quali protestavano contro i maneggi di un tal Giuseppe D'Aponte; il quale, a detta loro, avrebbe abusato nella prima votazione dell'inesperienza o dell'ignoranza di alcuni degli elettori per scambiare loro nelle mani le schede, sopprimendo quelle che portavano il nome di altri candidati e sostituendovene altre bell'e fatte col nome del signor Iacovelli.

I signori sottoscritti alla protesta avrebbero voluto non si facesse il ballottaggio. Ciò nonostante l'ufficio passò al ballottaggio, il cui esito io già v'ho esposto.

Ora, contro le operazioni del ballottaggio, alcuni altri cittadini, in numero di 64, mandarono una nuova protesta al Parlamento, colla quale si confermano le accuse fatte già alla sezione di Sant'Antimo, ed anzi vengono aggravate;

Si dice in essa che D'Aponte, a cui si aggiunge anche il signor Gaetano Poscia, capitano della guardia nazionale, anzichè desistere dagl'intrighi lamentati nel primo scrutinio, sarebbero diventati ognor più baldi (si dice), e per poco non avrebbero provocato un tumulto.

Per altra parte il signor D'Aponte, accusato, fece inserire nel processo verbale una propria controprotesta, nella quale chiama false ed assurde le accuse mosse contro di lui; ed è a considerare altresì che la presidenza della sezione dichiarò *non vero il contenuto nella prima protesta*, e dichiarò *non essersi usata alcuna irregolarità nella votazione*.

In quello stato di cose il IV ufficio, non ritenendosi in grado di decidere sopra la verità delle contraddittorie asserzioni, e considerando che a fronte della controprotesta degli imputati e della dichiarazione dell'ufficio sta il numero dei protestanti e la loro qualità (poichè tra i protestanti vi è il sindaco, vi è il parroco, e vi sono molti graduati della guardia nazionale) crede di proporre alla Camera un'inchiesta, affine di appurare la verità. E tanto più trova necessaria l'inchiesta, in quanto che la protesta contiene a carico delle persone imputate un fatto che è previsto nel Codice penale, all'articolo 191, il quale dice che « chiunque, nel corso delle operazioni elettorali, sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione e coll'interdizione dai pubblici uffizi. »

PRESIDENTE. L'ufficio IV propone un'inchiesta. . .

MICHELINI. Chiedo di parlare.

Voci. Quale inchiesta?

MACCHI, relatore. Un'inchiesta giudiziaria.

MICHELINI. Io voleva appunto domandare se era un'inchiesta giudiziaria od amministrativa.

MACCHI, relatore. Nel IV ufficio si discusse quale specie d'inchiesta si dovesse fare; sia pei precedenti della Camera, la quale si valse quasi sempre dell'inchiesta giudiziaria; sia per la circostanza speciale che, se i fatti narrati nella protesta fossero veri, gl'imputati cadrebbero nell'azione penale comminata nell'articolo del Codice da me poc'anzi ricordato, la Commissione ha dichiarato ad unanimità che l'inchiesta debba essere giudiziaria.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, porrò a partito le conclusioni dell'ufficio.

(Sono approvate.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge relativa alla tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni. (V. vol. *Documenti*)

MENICHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, vi sono degl'iscritti.

MENICHETTI. Per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Menichetti ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

MENICHETTI. Questa legge, con cui s'impone una tassa sulle società industriali, commerciali e sulle assicurazioni, ha evidentemente rapporti strettissimi colle altre leggi votate da questa Camera e che oggi sono sottoposte alla sanzione del Senato, colla legge cioè sul bollo e colla legge sul registro.

Ora, siccome queste leggi potrebbero nell'altra Camera subire delle variazioni da avere una grandissima influenza sui principii dai quali è informata la presente legge, così io pregherei la Camera a voler sospendere la discussione di questo disegno di legge per rimetterlo in campo quando si conosca l'esito che quelle due leggi avranno avuto in Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Menichetti propone che la Camera sospenda la discussione dello schema di legge per una tassa sulle società industriali, commerciali e sulle assicurazioni, finchè non siano votate in Senato le due leggi del registro e del bollo.

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando al commissario regio quale sarebbe il suo avviso intorno a questa proposta.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Me ne rimetto alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Fabrizi ha facoltà di parlare.

FABRIZI G., relatore. La Commissione è pronta a discutere questa legge, ma dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Menichetti, se la Camera crede sia più opportuno aspettare che le leggi del bollo e del registro siano votate dal Senato, la Commissione non ha nulla da apporre in contrario.

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Tanto il commissario regio, quanto la Commissione, sene rimettono interamente alle decisioni della Camera circa la sospensione proposta.

CASTELLANO. Io penso che la Camera non abbia a preoccuparsi del quando sarà fatta la discussione in Senato delle leggi che essa ha già precedentemente votato, poichè le nostre discussioni debbono procedere indipendenti da quelle che possono aver luogo nell'altra Camera, e quante volte le leggi da noi già votate incontrassero diversa sorte nel Senato, dovendo tornare a proporsi alla nostra discussione, sarebbe allora soltanto il caso di decidere se fosse opportuno di discutere contemporaneamente le modificazioni che avessero subite e quelle che per avventura potessero toccare alla legge che ci è ora proposta. Diversamente s'ingenererebbe una confusione tra l'opera nostra e quella dell'altra Camera.

In conseguenza mi pare che, per la mera eventualità delle temute modificazioni, non si abbiano a sospendere i lavori della Camera per la discussione di leggi, le quali ormai si reputa indispensabile di portare a sollecito compimento per esaminare il sistema delle novelle imposte su cui si è domandato il nostro voto.

CAPRIOLO. Non è che debba dipendere la discussione di questa legge dall'esito che possa avere la discussione delle due leggi che stanno discutendosi in Senato; la questione sta in questo, che vi sono principii dai quali si deve partire per venire a determinazioni relative anche in questa legge; questi principii non saranno mai determinati, nè saranno mai precisi, finchè non riesca sanzionata la legge del registro e del bollo.

Per difetto di questi certi principii, se ci facciamo oggi a discutere questa legge, ci esponiamo a far oggi quello che avremo forse a rifare domani.

Quando vi sia una legge inalterabile, e così accertati, inalterabili principii, ne riuscirà tanto più facile e sicuro di venire ad efficaci determinazioni anche riguardo a questo nostro progetto.

Non si tratta che dell'indugio di pochi giorni per ottenere una certa norma per la discussione di questo progetto;

come adunque si potrebbe ragionevolmente ricusare questa breve dilazione?

Credo perciò convenga di acconsentire alla domanda dell'onorevole Menichetti.

MASSARI. Io non avrei nessuna difficoltà ad accogliere l'aggiornamento di cui si parla, ma prego la Camera a riflettere seriamente sull'osservazione presentata dall'onorevole Castellano.

È indubitato che noi, coll'adottare oggi l'aggiornamento sui motivi allegati dall'onorevole Menichetti, stabiliremmo un precedente assai grave, perchè stabiliremmo tra le deliberazioni di una Camera e quelle dell'altra una specie di legame necessario. . . .

Voci. Oh! Mai più!

MASSARI. Ma, senza dubbio, noi faremmo dipendere. . .

SUSANI. Domando la parola.

TREZZI. Chiedo di parlare.

MASSARI. . . noi faremmo dipendere la deliberazione di un ramo del Parlamento da quella di un altro ramo del Parlamento medesimo. Per conseguenza veniamo in certo modo a menomare l'indipendenza di una parte del Parlamento. Prego la Camera a prendere in grave considerazione questa riflessione.

SUSANI. Non credo che accettando la proposta d'aggiornamento si corra il pericolo accennato dall'onorevole deputato Massari, imperocchè noi non faremmo altro se non che riconoscere la necessità d'aver, prima di passare alla discussione, bene precisati alcuni principii ai quali bisogna coordinare la legge attuale. Ora non è punto far atto di dipendenza da un altro ramo del Parlamento il dire che non esiste una legge sul bollo e un'altra sul registro, perocchè in fatto ora esistono solo due disegni di legge votati da questa Camera. Quando li avrà votati il Senato, ci saranno due disegni di legge votati da due delle tre parti che costituiscono l'autorità legislativa; ma, per procedere logicamente, non possiamo ammettere che le leggi esistano prima che abbiano ricevuta l'approvazione reale. Solo allora avremo due leggi alle quali potremo coordinare il progetto attuale. Pregherei quindi la Camera di voler adottare l'aggiornamento proposto.

MASSARI. A me pare che l'onorevole deputato Susani, volendo provar molto, ha finito col provar troppo. Egli ha detto che noi faremo meglio a non occuparci di questa legge per ora, aspettandone la sanzione definitiva. Da ciò risulterebbe che non si potrebbe discutere alcuna proposta di legge la quale si trovasse in relazione con una legge precedente senza che prima questa legge precedente fosse passata per tutti gli stadii parlamentari. Insisto adunque perchè la Camera si pronuncii contro l'aggiornamento.

TREZZI. Faccio osservare che tutte le leggi di finanza che sono state presentate si legano fra di loro e costituiscono, secondo ha detto il signor ministro, un tutto omogeneo ed uniforme. Ora egli è evidente che nella legge sul registro relativamente alle assicurazioni si è adottato una massima di tassazione per la quale si prende per base il premio; all'incontro, nella legge che, abbiamo sott'occhio e che si dovrebbe trattare oggi si è partito da una base diversa. Quindi potrebbe darsi il caso che il principio votato dalla Camera relativamente alla tassazione, nell'altra legge che oggi è in discussione al Senato fosse mutato, e allora noi, aspettando, potremmo adottare piuttosto un principio che l'altro. Ora, siccome l'adottare piuttosto un principio che l'altro non produce gravi inconvenienti, mi pare che si potrebbe trovar modo di attenerci a un solo principio, perchè non av-

venga che due leggi che tanto sono correlative si fondino su diverso principio.

Ecco il motivo per cui converrebbe vedere se nella legge del registro il Senato adotta piuttosto un principio che un altro. Nè credo altronde che questo possa stabilire alcun precedente, perchè di rado avverrà che vi sia una legge che in certo modo dipenda da un'altra. Quando ciò non fosse, anch'io direi che si dovesse senz'altro passare alla discussione; ma, trattandosi di una legge che è in certo modo il complemento di un sistema, è meglio attendere che questo sia fermamente stabilito; ciò che si farà mediante l'approvazione definitiva della legge sul registro.

DEPRETIS. Sicuramente io non ho voglia di affrettare di troppo la discussione di questa legge d'imposta, perchè, se desidero che le imposte siano votate, desidero altresì che siano riordinate e quindi studiate maturamente.

Tuttavia non posso assolutamente consentire a che si rimandi la discussione di questa legge, massime se una tale determinazione debb'essere ispirata dai motivi che furono adottati.

Si diceva che bisogna sospendere questa discussione per aspettare che l'altra parte del Parlamento abbia pronunciato sopra altri progetti di legge e sopra massime e questioni che la Camera ha già deciso col precedente suo voto.

Io prego la Camera di osservare che, se di regola generale essa non debbe tener conto che delle opinioni e dei principii che ha consacrati nelle sue precedenti deliberazioni a questa massima, la Camera debb'essere più specialmente fedele, quando trattasi di leggi d'imposta.

La Camera, in materia d'imposte e di spese, è veramente sovrana.

Ora, col suo voto precedente sulla legge del registro che fu citata, la Camera ha sanzionato determinati principii; essa non può supporre che questi vengano mutati nell'altro ramo del Parlamento. Se l'esperienza dimostrerà i difetti d'una legge d'imposta, spetterà ancora alla iniziativa della Camera elettiva il correggerli. Ma nella stessa Sessione, se dopo che la Camera ha votato una legge d'imposta, sospendesse le sue deliberazioni sopra altre leggi più o meno con quella collegate, pel dubbio che l'altro ramo del Parlamento potesse disapprovare le sue deliberazioni, mi permetta la Camera di dirlo, questa sospensione sarebbe contraria non solo alla sua dignità, ma ai principii che devono informare il sistema parlamentare.

Io quindi mi oppongo con tutto il calore a che questa discussione sia differita.

CASTELLANO. Mi permetto di aggiungere a quanto ha già accennato l'onorevole Depretis, che le obiezioni sollevate dall'onorevole Trezzi confermano la proposta da me fatta, che si venisse senza indugio alla discussione della legge. Dappoichè, se l'onorevole Trezzi ci dice che la legge attuale racchiude un principio diverso colle precedenti, questa potrà essere una ragione per emendare la legge attuale, ad oggetto di metterla in corrispondenza delle precedenti; ma questo nondimeno è novello motivo che ci consiglia di votare l'intero gruppo delle nuove leggi finanziarie propositi, affinchè il Senato possa persuadersi dal loro insieme, o del perchè tutte siano uniformi in quanto al principio direttivo, od invece di quelle differenze che abbiano dovuto introdursi tra l'una legge e le altre. Per modo che, e per questa ragione e per l'altra che accennava, che quante volte il Senato fosse contrario alle nostre deliberazioni dovrebbero a noi ritornare anche le leggi precedenti sul registro e sul bollo, persisto nell'opinione che la Camera non debba ulteriormente

sospendere le sue deliberazioni nella legge che oggi viene in discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Toscanelli ha fatto pervenire al banco della Presidenza un ordine del giorno in questi termini:

« La Camera ammette l'aggiornamento della discussione, e passa all'ordine del giorno. »

Faccio osservare al deputato Toscanelli che non vi è necessità di ordine del giorno, essendovi una proposizione sospensiva del deputato Menichetti, la quale, o coll'essere accettata, o coll'essere respinta, risolve la questione.

TOSCANELLI. Raggiungendosi lo stesso scopo che io mi proponeva coll'ordine del giorno, sono indifferente che si adottino l'uno o l'altro sistema.

SALARIS. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice, il quale ha sempre la preferenza sopra le proposte sospensive.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice ha sempre la preferenza.

Pongo dunque a partito l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole deputato Salaris, avvertendo però la Camera che, adottando simile proposta, cade di sua natura la proposizione sospensiva (Si! sì!) e si passerà alla discussione della legge.

(L'ordine del giorno puro e semplice è adottato.)

Siccome questa legge è stata distribuita a ciascun deputato, il quale l'ha sott'occhio, se non vi sono osservazioni in contrario, se ne ometterà la lettura, e si passerà alla discussione generale.

La discussione generale è aperta.

La parola è al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Signori, il progetto di legge che attualmente è sottoposto alla vostra discussione colpisce di tassa non solo le società industriali e commerciali, ma tutte le operazioni di assicurazione tanto marittime, che terrestri.

Io prenderò specialmente a soggetto del mio discorso le assicurazioni marittime, onde dimostrare che dall'adozione del presente progetto di legge ne proviene una serie assai funesta di mali.

Ed a questo riguardo egli è d'uopo ritenere come in alcune provincie del regno il prodotto delle assicurazioni marittime sia lasciato a profitto della Camera di commercio, come avviene per la Camera di commercio di Genova e per quella di Ancona, e che forma, per non dire l'unico, il principalissimo sostegno delle loro risorse finanziarie.

Col progetto di legge che ora vi si presenta il prodotto della cassa sulle assicurazioni marittime verrebbe ad essere incamerato, e formerebbe parte delle risorse dello Stato. Però egli è d'uopo che riteniate come a seguito d'altro progetto presentato dal ministro d'agricoltura e commercio sull'organamento delle Camere di commercio, progetto che ha già ricevuto la sanzione del Senato e che venne di già discusso dai vostri uffizi, è stabilito che si potrà portare una sovrimposta alla tassa sulle assicurazioni marittime a profitto delle Camere di commercio.

Ora io temo che dall'accumulazione di queste imposte ne possa provenire una doppia serie di mali; che, cioè, in primo luogo, venga ad essere soffocata in fasce l'industria, che parmi ancora bambina appo noi, delle società di assicurazioni marittime; e che, in secondo luogo, si tronchino i nervi alle Camere di commercio, le quali pertanto saranno impotenti a soddisfare il compito che loro si vuole affidare.

Parlando del cumulo delle tasse che gravitano sulle assi-

curazioni marittime, io non mi farò a parlare di quella che è portata dal numero 14, § 3, articolo 99 del progetto di legge sul registro, la quale impone le assicurazioni marittime sul premio in ragione di una lira per cento.

Io dico che non mi occupo di questa tassa perchè vedo che coll'articolo 24 del progetto di legge che noi stiamo attualmente discutendo è stabilito che tutte le volte in cui si pagherà la tassa portata dall'attuale progetto di legge non si pagherà più la tassa di registro; e siccome la tassa portata dall'attuale progetto deve pagarsi in tutti i casi, pertanto è chiaro che la disposizione che colpisce di tassa le assicurazioni marittime, stata portata dalla legge sul registro, è vuota di effetto.

Veramente si potrebbero fare delle osservazioni su questo strano modo di fabbricare le leggi, giacchè con un progetto si viene a derogare non già ad una legge, ma ad un altro progetto che non ha ancora la sanzione di legge; ond'è che io credo che molto più a ragione si potrebbe rivolgere al signor ministro delle finanze, che spiacemi di non vedere al suo banco, il rimprovero che muoveva il divino poeta alla repubblica di Firenze, allorquando diceva:

..... a mezzo novembre
Non giunge quel che tu d'ottobre fili;

anzi si potrebbe dire che il filo dell'onorevole Bastogi non arriva nemmeno al 31 ottobre.

Ma, siccome è questa una disposizione del tutto innocua, perchè è derogato con un'altra legge a questa tassa, io non me ne occupo ulteriormente. Questa duplicità di disposizioni potrà portare degl'incagli, dar luogo a dei richiami; ma, siccome poi gli assicuratori sono gente avveduta, io sono persuaso che non pagheranno che una sola tassa.

Ma egli è d'uopo ritenere però che le assicurazioni marittime verrebbero sempre ad essere colpite da una doppia tassa; la tassa che è attualmente portata dal progetto di legge che si discute, tassa che viene resa alquanto più mite dalla Commissione e che è più forte secondo il progetto ministeriale; la sovrimposta che è proposta dal Governo su questa tassa, onde creare un provento per le Camere di commercio.

Ora, è egli possibile che le nostre associazioni di assicurazioni marittime, le quali, come diceva, sono tutt'altro che prestanti di forze, ma sono piuttosto bambine, possano sostenere il peso di questa doppia tassa? Io assolutamente non lo credo. Ed è questo il motivo per cui mi sono determinato a prendere la parola contro questo progetto di legge. E mi conforta assai il vedere come io sono appoggiato da un'autorità molto competente in queste materie, cioè dal *Journal des Économistes*, mesata d'ottobre ultimo, il quale precisamente, parlando di questa tassa, si esprime nel modo seguente. Io credo conveniente di leggere queste poche righe alla Camera.

« Le troisième impôt projeté par M. Bastogi porterait sur les sociétés d'assurances nationales et étrangères, et serait à peu près de 10 centimes par 1,000 francs assurés. La proportion est fort considérable et ne peut manquer d'entraver le développement des assurances, que, dans l'intérêt populaire, on cherche partout ailleurs à favoriser le plus possible. . . . L'Italie a le droit de mieux attendre de ceux auxquels elle a confié l'honneur de l'organiser politiquement, économiquement ou financièrement. Si ce n'est que le premier pas qui coûte, il faut espérer que le Parlement italien arrêtera le ministre des finances dès son entrée dans la voie des anachronismes où il voudrait entraîner son pays. »

Appoggiato adunque a questa autorità che io credo molto

competente, con più fiducia intraprendo a dimostrare come la mole delle tasse, delle quali vi fo parola, sia assolutamente tale che non si possano sostenere dalle nostre società di assicurazioni marittime.

E qui, parlandovi di ciò, sono costretto a non potervi parlare che di Genova, giacchè io non conosco lo stato di tutti gli altri porti del regno d'Italia; ma credo che quello che si verifica in questo, non ultimo porto del regno italiano, presso a poco si verificherà negli altri porti della Penisola.

Io dunque comincio coll'assicurare la Camera che le nostre società di assicurazioni marittime, invece di essere in uno stato di progressione, sono attualmente in uno stato di decrescenza, e lo provo con risultati statistici.

Ho sotto gli occhi il prospetto del prodotto dei diritti sulle polizze delle assicurazioni marittime, le quali vengono corrisposte alla Camera di commercio, ed io vedo che, mentre nell'anno 1855 questo prodotto ascendeva a ben 184,000 lire, a poco a poco egli declina regolarmente, sinchè nel 1860 noi lo troviamo disceso a 126,000.

Questi dati statistici adunque vi provano all'evidenza che le nostre società di assicurazioni marittime, ben lungi dall'essere in progresso, invece vanno a ritroso.

E sapete, o signori, per qual motivo le stesse invece di progredire decrescono? Il motivo si è perchè le medesime non possono sostenere la formidabile concorrenza che loro si move dalle società estere, e principalmente di Londra, di Amburgo, di Brema, di Lubecca, ove esistono società potentissime con 20 e più milioni di capitale, le quali, quelle cioè delle città Anseatiche, non sono soggette ad alcuna tassa.

Ora che avviene? Queste società hanno inondato le nostre piazze dei loro agenti. Prendono le nostre polizze, le trasmettono speditamente alle città Anseatiche o a Londra, e dopo due o tre giorni ritornano a patti più vantaggiosi di quelli che si ritrovino presso le nostre società.

Veramente vi sarebbe un rischio, quello cioè che, se si dovesse fare una lite, si dovrebbe fare nelle città Anseatiche o a Londra; ma questo caso non si verifica; quelle società così potenti non hanno lo spirito della *chicane*, e appena un sinistro avviene, immediatamente pagano; potrei citarvene esempi, fra gli altri quelli del bombardamento del *Torino* e dell'incendio del *Genova*; come esse conobbero questi sinistri, immediatamente pagarono.

Bisogna altresì ritenere che, comunque esistano ora in Genova ben trenta società d'assicurazione marittima, pure le stesse dispongono di capitali così esigui che egli è impossibile di far assicurare la somma di trecento mila lire. Voi non trovate assolutamente ad assicurare un rischio di trecento mila lire, neppure richiedendo il concorso, oppure, come si chiama tecnicamente, il *tacco* simultaneo di tutte le trenta compagnie, poichè queste non s'impegnano in media che per cinque o sei mila lire ciascuna.

Ora ne avviene che attualmente la navigazione, tendendo a svilupparsi ed impiegare bastimenti di gran portata, ben spesso si verifica il caso di navi le quali, tra il carico ed il valore loro, eccedono lire trecento mila, e per questo è d'uopo ricorrere all'estero.

Ciò ritenuto, egli è evidente che noi dobbiamo proteggere quest'industria, che parmi d'aver ben definita dicendola ancora bambina. Che, se le tasse attuali sono quelle che impediscono l'ulteriore sviluppo di quest'industria, invece di far luogo ad un aumento, è necessario allora venir invece ad una riduzione.

Ma, si dirà, le Camere di commercio potranno rinunciare a questa tassa, ove veggano che è di danno la percezione

della medesima; potranno almeno percepirla in somma assai mite, in modo tale che il commercio non ne abbia a risentire gran danno.

Io credo, signori, che ciò sia assolutamente impossibile.

Non intendo entrar ora nella materia dell'organamento delle Camere di commercio; ciò si farà in altra occasione più adatta e più propizia; solamente io chieggo alla Camera il permesso di delibare, di sfiorare la materia, per quanto lo richiede il progetto di legge che attualmente si discute, il quale verrebbe a pregiudicare la questione dell'organamento di esse Camere di commercio quando fosse votato e tradotto in legge.

Secondo l'articolo 59 di quel progetto le Camere di commercio, le quali non abbiano redditi loro propri, possono sopperire alle loro spese sia col prodotto dei certificati che rilasciano (e questo, come vedete, sarà una somma ben indifferente), sia col mettere una sovrapposta alla tassa delle assicurazioni marittime, che è quella di cui vi tenni parola, oppure col tassare le polizze di noleggio e di carico. Ma io credo che le polizze di carico o di noleggio non si potranno assolutamente tassare dalle Camere di commercio. Onde questa tassazione potesse essere efficace, sarebbe di mestieri che vi fosse l'obbligo della registrazione per queste polizze, e bisognerebbe che questa registrazione s'imponesse sotto pena di nullità.

Ora, se io male non ritengo le disposizioni delle leggi di registro e di bollo, parmi che queste polizze di noleggio e di carico siano sottoposte bensì all'imposta del bollo, ma non già all'imposta di registro. Così essendo adunque la cosa, dal momento che non si devono registrare, egli è impossibile che la Camera di commercio voglia creare un impedimento di nuovo genere, incagliare il commercio per percepire un diritto.

È chiaro adunque che le Camere di commercio non potranno profittare di questa tassa che loro si concede, come anche non potranno profittare dell'aumento dei centesimi addizionali che, come si dice nel relativo progetto, viene lasciato alle Camere di commercio onde possano sopraccaricare le tasse che s'impongono sul commercio e sull'industria. Un esempio solo basta a dimostrare come ciò sia impossibile. È questo l'esempio della Camera di commercio di Rimini, alla quale si disse: voi farete fronte alle vostre spese imponendo dei centesimi addizionali sopra le tasse che si percepiscono sul commercio e sull'industria. Ebbene, quella Camera di commercio, dopo pochi mesi, dovette sciogliersi, tanto fu male accolta quella soprattassa. E sappiate, o signori, che, se la Camera di commercio di Genova, la quale attualmente percepisce lire 126 mila dalle assicurazioni marittime, volesse ripartire il prodotto di detta tassa sopra l'industria e il commercio della città, che ascende a lire 400 mila circa, ne verrebbe questa conseguenza, che le imposte che graviterebbero sui commercianti sarebbero gravate di ben 50 centesimi per lira. Ora, se ritenete che coll'altro progetto di legge che ci venne presentato dal ministro dell'interno si propone che la sovrapposta abbia a ripartirsi egualmente sopra tutte quante le imposte dirette, per cui l'imposta sulle professioni o sulle patenti, che attualmente non andava mai al di là di centesimi cinquanta, potrebbe ascendere a una cifra rilevante, e se a quest'aumento aggiungete l'altro di 50 centesimi di cui ora vi tenni parola, voi vedete che tale un aumento viene a gravitare sul commercio, che le Camere assolutamente non potranno valersi di questa facoltà.

Dunque io credo che, se le Camere di commercio vorranno continuare a funzionare e ad adempiere al compito gravis-

simo che loro dalla legge viene affidato, dovranno assolutamente servirsi del prodotto della tassa sulle assicurazioni, ossia della facoltà d'imporre una sovratassa sulle assicurazioni marittime.

Ma allora io credo che ne possa venire altresì il secondo danno, al quale accennava, che cioè le Camere di commercio si trovino paralizzate nei loro sforzi onde adempiere il mandato che loro si vuol commettere.

Se lasciate entrambe le tasse, egli è evidente che le compagnie nazionali, siccome spero avervi dimostrato, non potranno sostenere questo peso, e che quindi ne verrà la conseguenza che si faranno meno affari, vi sarà meno lavoro, e da questo manco d'affari e di lavoro ne verrà la conseguenza che percepirà poco il Governo e poco percepiranno le Camere.

Potrebbe pure in allora venirne un'altra conseguenza: che cioè coteste Camere, onde non rovinare l'industria delle assicurazioni marittime, dovessero rinunziare a questo prodotto, ed allora è sempre più manifesto, per le cose che di già vi ho detto, che le Camere di commercio assolutamente non potrebbero più sopportare i pesi che loro si vorrebbero addossare.

Come vi ho già detto, la Camera di commercio di Genova percepisce attualmente lire 126,000 da questa tassa sulle assicurazioni. Quella d'Ancona ne percepisce lire 75,000.

Bisogna però ritenere che entrambe sono gravate da diversi pesi. Quelli che gravitano sulla Camera di commercio d'Ancona ascendono a circa 50,000 lire annue. Sono spese obbligatorie, alle quali la medesima deve soddisfare.

Diverse spese obbligatorie ha pur anche la Camera di commercio di Genova, perchè deve lire 60,000 annue al municipio per la costruzione della strada *Carlo Alberto*; deve ancora delle somme per il dono d'una fregata che nel 1814 le venne imposto; e poi deve fare le spese del porto franco, della borsa, ed altre di simil natura.

Dico il vero, io mi dorrei, e mi dorrei moltissimo, se le Camere di commercio non potessero più compiere il mandato importantissimo che loro si vuole affidare; se le medesime, in sostanza, non potessero costituirsi, per l'adozione di questa legge, in vere magistrature mercantili. Io credo, signori, che faremmo un gran danno al commercio ed allo Stato.

La Camera di commercio di Genova, per esempio, provvede a molti bisogni materiali, poichè essa ha dotato le calate, i ponti di sbarco, di gru, così dette *mancine*, e d'altri comodi.

Ma quello che in ispecie forma l'elogio della Camera di commercio sono le sue scuole tecniche, ed io mi dorrei moltissimo che queste scuole, le quali vennero create con tanto amore da quella amministrazione, con una conoscenza tutta particolare dei bisogni locali, avessero a cessare.

Dovete ritenere, o signori, che queste scuole, le quali sono serali, accolgono ben 800 studiosi; che ivi vedete ristrette e stipate ogni sera in quelle sale tutte le classi di persone, dalle persone agiate in guanti gialli agli operai colle mani callose; vedete che vi si insegnano la meccanica, la matematica, la chimica, la fisica applicata alle arti, la costruzione navale, la nautica, l'economia politica ed il diritto commerciale; io dico il vero, vedrei un gran danno se queste dovessero cessare.

Ma forse si dirà: se le Camere di commercio non potranno sopportare questa spesa, il Governo se l'assumerà.

Questo è stato detto già in altro ramo del Parlamento. Ma allora io dico: e perchè entrare in questo sistema, perchè

togliere quest'onere alle Camere di commercio per doverlo porre a carico dello Stato? Perchè aumentare fittiziamente l'attivo, quando scrivete di rincontro la spesa nel passivo?

Io non saprei vedervi altro scopo che quello di una maggiore centralizzazione; così, mentre da ogni parte si grida e si protesta contro l'accentramento, voi col fatto centralizzate sempre.

Io dico: non vorrei giammai che le attribuzioni affidate a quelle Camere di commercio venissero centralizzate nel Ministero, perchè io credo che specialmente la cognizione dei bisogni locali è quella che illumina e che determina quelle magistrature.

Vorrei che il prodotto delle assicurazioni marittime venisse lasciato ad esclusivo beneficio delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio, secondo il disegno di legge presentato dal signor ministro d'agricoltura e commercio, hanno compiti importantissimi; esse non solamente sono corpi consultivi, ma possono diventare, come attualmente lo sono in diversi luoghi, corpi essenzialmente amministrativi; esse hanno sotto la loro amministrazione le borse, i portofranchi, gli empori commerciali, le compagnie dei facchini, le scuole tecniche. Quindi, se si vuole che adempiano ad attribuzioni così importanti, è d'uopo assolutamente porger loro i mezzi di farlo.

In sostanza, non proporrei di far altro se non che quello che è già stato fatto colla legge 30 giugno 1855, articolo 28. S'impose anche allora una tassa sulle associazioni marittime e sulle società commerciali e industriali, ma si stabilì che nulla era innovato quanto alle Camere di commercio. Credo che lo stesso debbasi fare attualmente.

Non credo che questa tassa possa recare grande vantaggio allo Stato. La cifra totale non potrà eccedere, a mio avviso, le 400,000 lire.

Proporrei adunque che il prodotto di questa tassa fosse lasciato alle Camere di commercio di tutto lo Stato che hanno sede nelle città marittime.

Farò poi osservare alla Camera, che le Camere di commercio, le quali esistono nelle provincie meridionali, cioè quelle di Napoli, di Palermo, di Messina, di Catania, di Bari, di Foggia, fanno fronte alle loro spese col prodotto d'un diritto sulle sentenze dei tribunali di commercio, oppure colla percezione d'una parte dei diritti di dogana, ma ciò non sarà più loro concesso per l'avvenire, a seguito del nuovo sistema finanziario che andiamo inaugurando. Ora, se non si danno nuovi mezzi a quelle Camere di commercio, ne potrebbe venire questa conseguenza che le spese potrebbero ricadere a carico del Governo. Quindi crederei più conveniente che le Camere di commercio che risiedono nelle città marittime, dove vi sono dei porti, e che pertanto hanno un doppio ufficio a compiere (perchè non solamente devono provvedere ai bisogni del commercio terrestre, ma eziandio a quelli del commercio marittimo, devono provvedere al comodo degli sbarchi e alle altre operazioni che nei porti si fanno), non venissero private di questo prodotto che già vediamo lasciato ad esclusivo profitto di due Camere di commercio, quelle di Genova e di Ancona.

Credo che semplificando la tassa e non duplicandola, cioè mettendone una a favor dello Stato e un'altra a favore delle Camere di commercio, ed anche, ove occorra, diminuendola, ne verrà il beneficio che le nostre società di assicurazione marittima potranno sostenere la concorrenza delle società straniere; quindi queste società, che sono un potentissimo

ausiliario del commercio marittimo, verranno anche presso di noi a fiorire e ad essere rigogliose.

Prego la Camera di voler accogliere la mia proposta, che mi riservo di tradurre in opportuni emendamenti allorché si discuteranno gli articoli.

DE LUCA. La legge che ora viene in esame, secondo il concetto ministeriale non è altro che un complemento alle leggi di tassa sul registro e di bollo; con essa si pretende stabilire un principio di uguaglianza a un tempo e un mezzo abbreviativo di forme in favore del commercio e dell'industria.

Il principio di uguaglianza è diretto a far colpire le società commerciali e industriali e le operazioni di assicurazione da quelle tasse che per diritto comune sono imposte colla legge del registro. Eccovi tutto lo scopo, il proposito della legge.

La Commissione prese ad esaminare questa legge, cercò di vedere se i principii da cui era informata si trovassero bene applicati e sviluppati; intravvide le differenze e le difficoltà, comprese che questa legge apparteneva ad un sistema fuori di base; ma, spaventata, a fronte delle esigenze finanziarie, si è arrestata, e si contentò di accettare il progetto ministeriale, quantunque vi abbia portato alcuni miglioramenti ed alcune modificazioni.

Io, quando intesi annunciare una tassa sulle società industriali e commerciali, aveva creduto che fosse venuto il tempo di gettare le basi di un sistema razionale, di un sistema pratico, per colpire di tassa la ricchezza nazionale in genere, quindi fare la proporzione tra il tributo che si deve allo Stato dalla proprietà immobiliare e quella mobiliare. Avrei creduto che si fosse adottato un sistema per colpire di tassa, benché lievissima, il capitale mobile durante il suo stesso movimento, e poi di tassa men lieve gli effetti utili del capitale permutato.

Io non sono né antico, né partigiano della tassa sulle persone, sulle professioni, sulle patenti, sulle arti e mestieri, perchè credo che la tassa debba colpire la cosa da cui viene l'utilità, non la persona cui la cosa si riferisce; quindi è che appoggierei sempre quelle tasse che si dirigono verso la ricchezza nazionale, anziché quelle che debbono colpire le persone.

Egli è vero che il ministro per le finanze solennemente ci ha dichiarato che in tempi più calmi, quando lo Stato sarebbe meno compulsato dalla necessità, si potrebbe rivedere il sistema finanziario, ed avrebbe provocato delle misure per questo ramo; io non sottoscrivo all'idea di fare oggi il pessimo per distruggerlo poi domani onde fare il meglio. Io dico queste cose perchè la tassa in assieme avrebbe trovato un luogo più logico in un sistema che colpisse il capitale mobile della ricchezza nazionale, anziché in questo progetto di legge che vuolsi sia complemento alle leggi di registro e di bollo, questa legge appartiene ad un sistema che, come accennava, è fuori di base, e si riferisce ad un sistema di leggi finanziarie col quale è in assoluta disarmonia.

Quindi è che io, considerando questa legge come il ministro l'ha enunciata, vale a dire come complemento alle leggi della tassa sul registro e sul bollo, dico che contiene tutt'altro che il complemento di queste leggi, che è tutt'altro che in favore del commercio e dell'industria.

Quindi mi farò a parlare e sulle generali della prima parte della legge che riguarda le operazioni di assicurazione, e poi della seconda parte che riguarda le società commerciali ed industriali.

In quanto alle operazioni di assicurazione, poichè si tratta

di una legge che si dice complemento di quella della tassa sul registro, è necessario ricordare ciò che sulla tassa di registro venne stabilito.

I contratti di assicurazione furono sommessi alla tassa proporzionale dell'uno per cento sul premio; la legge che ora si propone all'esame della Camera, secondo il progetto ministeriale, ed anche secondo le modificazioni della Commissione, si riferisce alle somme assicurate; ecco due diversità, ecco due cose fra loro distinte, e, direi, contrarie.

La legge, oltre la tassa dell'uno per cento che grava sul contratto di assicurazione, non esenta i registri e le polizze dalle tasse di bollo. Quindi è che le tasse di bollo e le tasse di registro sono poste sui contratti d'assicurazione. E quale è il rapporto che vi è tra la tassa di registro sui premi e quella sulle somme assicurate? Il rapporto, secondo il progetto ministeriale, è come uno a dieci, e secondo le modificazioni portate dalla Commissione è in una scala ascendente tra uno a dieci e uno a venti. Facciamoci ora ad esaminare per poco qual è la condizione di queste compagnie. Io non esamino tutte le compagnie di assicurazioni, ma tolgo ad esempio le prime che mi si presentano, le compagnie d'assicurazioni marittime. Chiunque sia pratico di queste compagnie, ed io non mi credo del tutto estraneo, almeno per quelle che siedono in Napoli, sa che i premi sono in ragione minima; si mandano grandi quantità di sete da Napoli a Marsiglia per mezzo di vapori, col premio di due decimi per cento, e quindi, se si applica la tassa minima, la più mite che la Commissione ha proposto, certamente la tassa supererà questo premio.

Considerando la navigazione nei suoi corsi ordinari (e parlo delle navigazioni di lungo corso, e non di quelle di cabottaggio), rilevo che il premio delle assicurazioni, tranne i viaggi nel mar Nero o nel Baltico, o verso qualche spiaggia pericolosa, non eccede l'uno per cento. Gli altri premi sono in ragione minore. Anzi, prendendo in coacervo i premi nelle navigazioni ordinarie, si ha in media una ragione di cinque decimi per cento.

Ora, come io dissi, applicate la tassa non dell'uno per mille, ma quella della Commissione, che ha fatto una gradazione, troverete che la tassa or supera il premio, or l'agguaglia o l'avvicina. Aggiungete che si pagano i diritti del bollo e tutto ciò che è necessario per mantenere una compagnia d'assicurazione, e troverete benanco che il danno del commercio è sempre crescente.

Quindi una delle due: o la compagnia che assicura esige la tassa oltre il premio, ovvero esige il premio come lo esige oggi. Se esige il premio come oggi, essa fallisce; se esige la tassa oltre il premio che oggi esige, allora non istà più a livello colle compagnie di assicurazioni né francesi, né inglesi, né olandesi; quindi ne verrà che in ogni caso le compagnie si annientano e cessano in danno del commercio.

È facile, mercè i telegrafi elettrici, e mercè le agevolate comunicazioni, fare assicurare all'estero, ed i noti registri di *Veritas* ne rendono spiccia l'attuazione.

Non conviene obbliare come siano più grandi i capitali delle compagnie straniere, e come siano più miti i premi, e non conviene obbliare come in Francia siansi i registri e le polizze esentate di bollo, per dedurre che non conviene precipitare a votar tasse sopra tasse, semprechè ne torni danno al commercio ed all'industria.

Or queste cose premesse, che ne risulta? Forse che la legge è complemento a quella di tassa sul registro? Contiene essa favore pel commercio? No. Non è complemento alla legge del registro perchè parte da un sistema totalmente op-

posto e contrario, poichè la legge sul registro è più mite di questa che proponete.

E diffatti è qui presso di noi una petizione delle compagnie di assicurazione di Torino con cui esse domandano di proseguire a pagare col diritto comune e non già colla vostra tassa. Ma voi avete ancora (e questo fu già notato dall'oratore che mi ha preceduto) una disposizione che rende questa legge condizionatamente obbligatoria. Io non sono dell'avviso che questa legge obblighi a preferenza di quella sul registro; qui sta scritto: *a condizione che si paghino queste tasse sono esenti da quella sul registro*. . . Dunque se non si pagano queste tasse si ripristina quella di registro; ed allora ne consegue che la vostra legge o non è legge, od è legge inutile.

Passiamo alla seconda parte che riguarda le società commerciali ed industriali. E poichè si tratta di complemento alla legge di tassa sul registro (almeno stando a quanto dice il ministro), convien da questa legge prender le mosse.

Or dunque nella legge del registro i contratti di società sono soggetti alla tassa fissa di sei lire, sia qualunque la somma conferita.

Da questa disposizione emerge il principio, che è d'altronde giusto, che cioè nel versamento dei capitali in società non si verifica trasferimento di proprietà, poichè la proprietà, il capitale conferito rimane di spettanza del socio che l'avea versato.

Dunque, nel costituirsi la società, non si verifica punto trasferimento di proprietà. E quindi, qual è il capitale che avete creduto di colpire? Ma io vi ho dimostrato che nelle società non vi è trasferimento; dunque voi colpite quel che non dovete colpire.

Questa legge non colpisce le società civili comunque industriali; non colpisce le società commerciali, comunque industriali, sotto il nome collettivo, e quelle in partecipazioni; nè sono io quello che vengo a fiscalizzare più del Governo.

Questa legge colpisce le anonime e le comandite per azioni: tralascio d'indagar le ragioni dell'inclusione.

Parliamo adunque di queste società colpite. Si sa che per costituirsi queste società han bisogno di un versamento almeno di un quarto del capitale annunciato.

Ora, se la vostra legge colpisce il capitale nominale, o versato o non versato, emesso o solamente enunciato, colpisce non solo i capitali che non sono trasferiti, ma colpisce i capitali che non sono neanche emessi, il che è precisamente contrario allo spirito ed alla lettera della legge sul registro.

Vi deve essere trasferimento e potete allora colpirli.

Nella legge sul bollo e in quella sul registro che avete fatto? Avete elevato la tassa del bollo, perchè trovate giusto che, esentando le operazioni cambiarie, le operazioni di banca dalla tassa di registro, avesse ad aumentarsi la tassa del bollo.

Dunque, quando voi avete elevato la tassa del bollo per scemar quella del registro, avete convenuto in questo che i movimenti dei capitali commerciali non devono essere colpiti della tassa del registro o di altra che ne tenga luogo.

L'obbiezione che mi si potrà fare è questa. Trattandosi delle società anonime o in comandita di cedole nominative cedole al latore, subito che queste siano messe in circolazione, il trasferimento come potrà rendersi tassabile? A queste obbiezioni è facile la risposta.

Se le azioni o le cedole sono nominative, per lo trasferimento ci vuole la cessione, e gli atti di cessione devono essere a notizia della gerenza della società, e la gerenza rivela

la cessione all'amministrazione del registro; e a tal uopo tanto in questa, come nelle precedenti leggi, vi sono bastanti prescrizioni fiscali per poter ritenere che questa consegna sarà fatta.

O sono cedole al latore, e sono di un capitale versato; una delle due: o sono in portafoglio, ed in questo caso non vi è trasferimento; o sono emesse, ed allora la gerenza della società dovrebbe farne rivelazione e pagarne la tassa. La verifica è ben facile; nè le società vorrebbero assumerne la responsabilità, tanto più che i registri e il libro giornale debbono essere in tutta regola per non esporsi a spiacevoli eventualità.

Dunque, in quanto al capitale commerciale in movimento non vi è tassa pel trasferimento, attesa la elevata tassa del bollo.

In quanto al capitale versato in cassa non vi è trasferimento, e molto meno per quello non versato, e quindi non può esservi tassa.

In quanto alle cedole nominative che si trasferiscono, noto il trasferimento alla gerenza, potrebbe darsi luogo al pagamento della tassa.

In quanto alle cedole al latore che sono in portafoglio, non essendovi trasferimento, non si dovrebbe tassa, e per quelle uscite dal portafoglio la tassa sarebbe dovuta dalla gerenza che le avrebbe messe in circolazione.

Perlocchè il colpir di tassa il capitale nominale, perchè possibilmente trasferibile, è misura ingiusta e direi quasi iniqua.

Laonde, essendo la legge in esame non un complemento alle leggi di tassa del registro e del bollo, come fu annunciato dalla motivazione ministeriale, ma essendone al contrario una contraddizione, merita un assoluto rigetto.

Considerata la medesima legge in sè stessa, tornando dannosa al commercio ed all'industria, e disarmonizzando del tutto pel sistema finanziario cui si riferisce, è mestieri di respingerla.

Quindi io voterò contro la legge, ma nello stesso tempo pregherei il signor ministro delle finanze a mettersi fin d'ora sulla buona via, e dar luogo ad un sistema finanziario più in armonia coi bisogni e colle risorse nazionali, più accomodato alle legislazioni italiane ed alle abitudini e suscettività delle popolazioni, cercando di eliminare soprattutto le contraddizioni di principii che nella discussione d'oggi non si mancò di rilevare.

MASSARANI. Signori, una legge d'imposta, la quale è intesa a colpire di una tassa speciale le società industriali e commerciali, doveva, se io non erro, proporsi principalmente due scopi: in primo luogo seguire e cogliere, sotto tutte le forme che riveste più particolarmente nelle società industriali e commerciali, la forza produttiva del capitale, la ricchezza mobile che vi si aduna, vi si attua, vi si moltiplica; ed a questa ricchezza mobile, a questo capitale investito nelle operazioni d'industria e di commercio, imporre una tassa che fosse ragguagliata al fondamentale principio della proporzionalità; in secondo luogo, trovare una forma d'imposta la quale si attagliasse all'indole speciale delle società che doveva colpire, la quale fosse compatibile con quelle condizioni di celerità e di speditezza che sono essenziali alle operazioni delle società medesime; e questa imposta poi, più particolarmente acconcia e spedita, surrogarla a quelle che sarebbero portate dalle leggi finanziarie comuni, e che richiedono complicazioni e formalità assai maggiori.

Il primo scopo, il quale è quello di tassare il capitale investito nelle operazioni d'industria e di commercio, eviden-

temente suppone che operazione d'industria e di commercio ci sia.

Il secondo, quello cioè di adottare una forma d'imposta spedita e celere, può aversi di mira non soltanto per le società industriali e commerciali, ma eziandio per altre istituzioni le quali, sebbene non s'attengano all'intrinseca natura delle società commerciali e industriali, tuttavia, per informarsi anch'esse al principio d'associazione, richieggono parimenti molta speditezza e celerità.

I due intenti che ho delineati, furono (mi affretto a dirlo) riconosciuti e proclamati nella relazione stessa che il signor ministro ha fatto precedere al suo progetto di legge.

Nella sua relazione infatti egli ne dice essere giusto che le società industriali e commerciali, le quali adunano i capitali e ne moltiplicano la forza produttrice, non siano esenti da tassa; soggiunge poi essere per altro conveniente che, attesa l'indole speciale delle loro operazioni e la speditezza ad esse necessaria, non siano sottoposte alle formalità prescritte dalle leggi finanziarie comuni.

Io non domanderò al progetto di legge se non che di corrispondere a ciò che la relazione accenna; non domanderò al progetto di legge se non di attuare i principii che nella relazione si sono proclamati.

La mia indagine si porterà adunque principalmente su due punti: 1° riconoscere se nella tassazione degli enti colpiti dal presente disegno di legge siasi adottato un ragguaglio esatto delle forze produttive, del capitale da questi enti investito; 2° se le imposte che ci si propongono nel disegno di legge siano, come si annunzia, un vero surrogato alle imposte ordinarie stabilite dalle leggi finanziarie comuni, o se piuttosto, per una strana contraddizione, non lascino sussistere le imposte medesime di cui si dicono essere il surrogato, e non vengano invece a creare un vero duplicato.

Incominciando dall'indagine che versa sull'imponibilità degli enti contemplati nel presente progetto di legge, io osserverò cosa che, del resto, fu riconosciuta anche dalla Commissione nella sua relazione, che, cioè, il progetto di legge abbraccia enti ed atti tra di sé affatto diversi; abbraccia atti commerciali e industriali ed atti che non sono nè commerciali, nè industriali; abbraccia società le quali si occupano d'industria e di commercio, e associazioni le quali non solo nulla hanno d'industriale nè di commerciale, ma nemmeno a rigore di linguaggio possono chiamarsi società.

Permettetemi che io ponga, innanzi tutto, fuori di dubbio questo fatto, che la Commissione ha enunciato con una frase assai peritosa ed incerta.

Essa ha detto che « non tutti gli atti contemplati nel presente progetto rivestono l'esclusivo e manifesto carattere di commerciali; » io mi cimento a dirvi francamente e ricisamente che quegli enti ai quali allude la Commissione non sono punto industriali, nè commerciali; che le compagnie d'assicurazione mutua, poichè di esse si tratta, non sono punto società nel senso giuridico della parola.

Che gli atti di codeste compagnie non siano atti commerciali, io non ve lo dimostrerò, o signori, con lunghe argomentazioni. Vi dirò soltanto: aprite i nostri Codici, aprite il Codice di commercio del primo regno d'Italia, e all'articolo 628 troverete enumerati gli atti di commercio, ma non troverete certamente motto delle assicurazioni mutue; aprite il Codice di commercio sardo, e all'articolo 674 leggerete: « Sono egualmente atti di commercio tutte le assicurazioni marittime; e le assicurazioni terrestri, quando non siano semplicemente mutue. » E la ragione scritta dei Codici in questo caso non fa che tradurre la ragion naturale; un atto in-

fatti, il quale non tenda ad altro che ad accomunare dei rischi, ed escluda intieramente l'aspettativa e persino la possibilità di un lucro qualsiasi, può egli mai considerarsi come un atto di commercio? Evidentemente non può.

Questa verità consegnata nei Codici è poi universalmente accettata non solo dalla giurisprudenza pratica, ma da tutti i trattatisti, e ricevuta come assioma nella teoria.

A qualunque autore ricorriate, sempre vi abatterete nella medesima sentenza.

Il Pardessus, per esempio, vi dirà che, se queste società sono soggette ad autorizzazione, non gli è già perchè siano società commerciali, ma unicamente perchè così richiedono motivi d'ordine pubblico:

« S'il est vrai qu'une ordonnance astreigne ces établissements à la même autorisation exigée pour les sociétés anonymes, ce n'est point parce qu'elles soient des sociétés commerciales, mais par des raisons d'ordre public. »

Lo stesso autore vi dirà parimente, siccome io ripeteva poc'anzi, che queste associazioni non sono vere società:

« Le caractère que nous avons reconnu à la société d'avoir pour but un bénéfice à partager, a fait dire que les personnes qui forment entre elles une assurance mutuelle de leurs immeubles, ou des fruits de ces immeubles, ne forment pas, à proprement parler, une société. »

Non è questa un'arguzia legale, è la constatazione della natura intrinseca dell'atto. Quando è infatti che vi è società? Quando da più persone si versano le proprietà singole in un centro comune, e l'oggetto di questa posta è di comporre un fondo il quale, mediante una manipolazione qualsiasi, produca dei profitti che poi s'abbiano a distribuire fra i singoli compartecipanti. Quando invece vi è soltanto una convenzione la quale crea bensì relazioni fra le parti, ma non esige lavoro comune e non comporta guadagni, allora vi è semplicemente comunione d'interessi, non società.

La distinzione testè esposta tra la società e la comunione non è formolata, o signori, di mio capo; essa è di un illustre giureconsulto, il Delangle, il quale conchiude con queste parole: *ainsi les assurances mutuelles ne sont pas des sociétés.*

Appena occorre soggiungere che, per la ragione dei contrarii, le compagnie di assicurazione a premio fisso sono invece vere società, e società commerciali; poichè esse hanno un versamento di fondi a scopo di lucro, hanno manipolazione del fondo comune a quest'intento, hanno infine dividendi attivi da ripartire fra i soci.

Qual cosa dunque può esservi di comune fra le vere società industriali e commerciali e le compagnie di mutua assicurazione?

Una sola: la rapidità, la speditezza delle operazioni, la quale per le une come per le altre rende necessaria una tassazione più spedita ed acconcia alla loro natura; ma riguardo alla imponibilità, questi enti sono evidentemente diversi; negli uni vi ha messa di capitali, negli altri non esiste.

Si doveva dunque nella tassazione, la quale è diretta alla natura intima della cosa, abbracciare tutte quelle compagnie che hanno veramente un capitale, escludere quelle che capitale non hanno.

Il progetto del Ministero, laddove stabilisce che tutte le società anonime e in accomandita per azioni sono soggette ad una tassa annua di centesimi 50 per ogni lire 1000 di capitale, faceva dunque cosa senza dubbio giusta ed opportuna; ma non parmi facesse cosa del pari opportuna e giusta, allorchè eccettuava da questa tassa di 50 centesimi per 1000 lire di capitale tutte indistintamente le compagnie d'assicurazione;

se avesse eccettuato le compagnie mutue, avrebbe fatto forse cosa superflua, in quanto che, non avendo queste compagnie capitale, s'intende per sè che non possono essere colpite dalla tassa sul capitale; ma avendo esonerato anche le compagnie a premio fisso, parmi che non abbia seguito quella distinzione che fra le une e le altre doveva farsi: ed abbia eccettuato un ente sul quale veramente doveva gravare l'imposta.

Da ciò apparirà, spero, evidentemente, ch'io non fo qui punto questione di esenzioni, di favori, di privilegi; che io semplicemente credo di sostenere una tesi di giustizia distributiva.

In questo caso infatti, laddove trattasi dell'imposta sul capitale, sostengo che anche le compagnie d'assicurazione a premio fisso, le quali furono dal progetto ministeriale escluse, devono esservi comprese.

Passo al secondo punto della mia indagine, a ricercare cioè se le imposte speciali che si sono innestate nell'attuale progetto di legge sieno veramente, come la relazione promette, un surrogato delle imposte ordinarie di registro e di bollo che colpiscono tutte le altre transazioni civili, oppure se, mentre si annunziano come surrogato, lascino invece sussistere taluna delle imposte ordinarie, e costituiscano una duplicazione d'imposta.

Le promesse della relazione non potrebbero per verità essere più recise e più esplicite. Troviamo infatti nella relazione che precede il progetto ministeriale queste testuali parole: « Lo scopo adunque dello schema di legge che il referente ha l'onore di presentarvi è quello di stabilire un modo speciale col quale gli atti e le operazioni delle società di commercio e d'industria sieno sottoposti, senza che ne scappiti menomamente il rapido movimento di cui abbisognano, ad un'imposta corrispondente a quelle di registro e di bollo, alla quale non potrebbero senza gravi inconvenienti essere sottoposte con le regole e con le forme stabilite per gli atti e le convenzioni ordinarie. »

Ma, se le promesse della relazione sono precise ed esplicite, mi è forza dire che altrettanto preciso ed esplicito è il progetto di legge nel non attenerle; e credo che assai facilmente ve ne potrò rendere persuasi.

Infatti che cosa troviamo all'articolo 24 del progetto di legge? Troviamo che sotto condizione che siano pagate le tasse determinate da questa legge i contratti d'assicurazione e le operazioni delle società industriali « andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro. »

Ma e il bollo?

L'imposta di bollo si lascia intatta; quella tassa di bollo che si riconosceva nella relazione essere incompatibile col rapido movimento necessario alle compagnie d'assicurazione, quella tassa di bollo vige e fiorisce ancora in tutto il suo rigoglio; l'affermazione della relazione non trova riscontro nella disposizione del progetto; ciò che era plurale nella relazione diventa singolare nel progetto, con poca edificazione al certo dei contribuenti.

A che si riduce adunque la surrogazione di cui è parola nel progetto di legge?

Unicamente alla tassa di registro; la tassa di bollo rimane tal quale era, la tassa più gravosa e più incompatibile col movimento rapido e spedito delle operazioni, e in specie di quelle delle compagnie d'assicurazione. E voi, che avete testè votata la tassa di bollo, ben sapete, o signori, quanto essa sia molteplice e tenace, ben sapete che soprattutto essa si afferra a quelle associazioni le quali hanno, come appunto le compagnie d'assicurazione, organismo più complicato e più mi-

nuto congegno di operazioni. Per queste il bollo penetra, a dir così, in tutti i meati: bollo sui registri, bollo sulle notifiche, bollo sulle polizze, sulle quietanze, sulle liquidazioni, sulle perizie; inciampi insomma ad ogni passo, e ad ogni passo pure imminenti multe assai gravi per omissioni anche semplicemente involontarie.

Quello sgombero adunque che dal signor ministro voleva farsi delle difficoltà le quali potessero incagliare l'industria, il commercio e le operazioni d'assicurazione per fatto delle leggi finanziarie comuni, quello sgombero non è avvenuto se non per una parte infinitesima.

Ma un'altra cosa assai importante parmi rimanga a considerare. Questa surrogazione, anche circoscritta alla tassa di registro, è essa fatta a condizioni eguali per tutte le associazioni contemplate nella presente legge?

No certo, o signori. Qual è infatti la tassa che corrispondono per essere esenti dall'imposta di registro le società industriali e commerciali in genere? È la tassa di 50 centesimi per mille lire di capitale, di cui in principio ho parlato.

Per le compagnie d'assicurazione invece è forse questa la misura adottata? Mai no; la misura adottata è affatto diversa; il modulo è cambiato di pianta; per le compagnie di assicurazione si stabilisce che il surrogato alla sola tassa di registro, continuando, s'intende, a sussistere quella del bollo, sia una tassa annua commisurata alla massa dei valori assicurati; la misura poi di questa tassa è diversa secondo l'indole delle assicurazioni; così, per esempio, quanto alle assicurazioni contro i danni degli incendi è di cinque centesimi per ogni mille lire di valore assicurato; è invece di dieci centesimi per ogni mille lire quanto alle assicurazioni contro i danni della grandine.

Or bene, o signori, se mi permettete di esporvi un semplicissimo calcolo, io credo potervi dimostrare ad evidenza, e quasi matematicamente, come questa maniera di tassazione, commisurata all'entità dei valori assicurati, gitti una somma enormemente superiore a quella che le compagnie d'assicurazione dovrebbero pagare per la tassa di registro, secondo le leggi finanziarie comuni.

Che cosa dovrebbero infatti pagare le compagnie d'assicurazione per la tassa di registro che noi abbiamo testè votata?

La tassa di registro per le operazioni d'assicurazione è stabilita dalla legge ad una lira per ogni cento lire di premio. Ma questa tassa deve essa pagarsi sempre? Secondo la legge non deve pagarsi se non se quando il contratto d'assicurazione debba essere prodotto in giudizio o davanti ad una autorità pubblica.

Ebbene, chiunque abbia la più tenue esperienza di siffatte cose, ben sa che è largheggiare assai il supporre che uno sopra cento dei contratti che stipula una compagnia d'assicurazione debba essere prodotto in giudizio. Così stando le cose, a che si riduce dunque annualmente la somma che dovrebbe pagarsi secondo la legge comune dalle compagnie di assicurazione per la tassa di registro? Si riduce ad un centesimo ogni mille lire di premio.

Ora, vogliamo noi ragguagliare questa tassa sopra un modulo diverso, sopra quello cioè dei valori assicurati? Questa conversione può farsi facilmente. Prendiamo per dato che il premio di assicurazione sia di uno per mille dei valori assicurati, e in molti casi è anche meno, molti valori assicurandosi al mezzo per mille; supponiamo tuttavia che veramente il modulo sia di uno per mille; ebbene, dire che le compagnie di assicurazione pagheranno per tassa di registro un centesimo ogni cento lire di premio all'anno, è evidente-

mente come dire che esse pagheranno un centesimo ogni centomila lire di valore assicurato. Il calcolo parmi che non soffra eccezione.

Noi dunque, se avessimo voluto tradurre fedelmente la tassa di registro in una tassa annua, commisurata alla massa dei valori assicurati, avremmo dovuto dire che le operazioni delle società di assicurazione saranno soggette alla tassa di un centesimo ogni 100 mila lire.

Vedete, o signori, quanto questa misura disti da quella che ci è proposta dal signor ministro, di cinque centesimi, cioè, ogni mille lire di valore assicurato per le assicurazioni contro i danni degl'incendi, e di dieci centesimi ogni mille lire per le assicurazioni contro i danni della grandine.

Questa enorme differenza che si riscontra tra il surrogato e la tassa da surrogarsi mostra evidentemente come, nel concetto originario e vero della legge, la tassa che viene imposta alle compagnie di assicurazione, quella cioè di cinque e di dieci centesimi ogni mille lire di valore assicurato, non poteva essere destinata a surrogare unicamente la tassa di registro, non poteva giustificarsi se non era insieme il surrogato così della tassa di registro come di quella di bollo, nel modo precisamente in cui la cosa ci si annunzia nella relazione medesima premessa dal signor ministro al disegno di legge.

A convincerci vieppiù di questa verità credo che importerebbe il confronto fra le disposizioni del progetto di legge che ci è presentato e le disposizioni della legge francese del 1850 sulla stessa materia.

Il progetto di legge che ci è presentato in alcune estrinseche apparenze si atteggia, per dir così, sulla legge francese, ma ne differisce profondamente e radicalmente. La legge francese dispone che tutte le società industriali e commerciali, e saviamente vi comprende anche le compagnie di assicurazione a premio fisso, dispone che tutte queste compagnie, le quali hanno un capitale, siano colpite dalla tassa annua del capitale nella misura stessa proposta nell'attuale progetto di legge, nella misura, cioè, di cinquanta centesimi per mille lire di capitale.

Fin qui la cosa corre quasi del pari; colla differenza soltanto che la legge francese ha comprese le compagnie di assicurazione a premio fisso, mentre la nostra le ha escluse da questa tassa.

La legge francese poi, messa l'imposta di cinquanta centesimi per mille lire di capitale, dichiara in precisi termini che questa imposta è un vero surrogato della tassa di registro; che, mercè questa, le compagnie e le società rimangono esenti dalla tassa di registro.

Che cosa ha poi fatto il legislatore francese rispetto alla tassa del bollo? Il legislatore francese si è molto saviamente preoccupato delle gravi difficoltà che avrebbe creati agl'istituti di mutualità e d'assicurazione una tassa così minuta, così difficile nella sua percezione.

Il legislatore francese pertanto ha collocato le compagnie di assicurazione in codesta alternativa: o sottostate alla legge generale del bollo, oppure, se vi giova francarvi da questa tassa, la quale è senza dubbio molesta, ve ne offro il mezzo. Esso consiste in un abbonamento annuo sopra il modulo di due centesimi per ogni mille lire di valore assicurato, mediante il quale vi dichiaro francate dalla tassa di bollo.

È dunque evidente la radicale, la profonda differenza tra la legge francese e quella che ci viene proposta sopra questo argomento.

La francese fa della tassa commisurata ai valori assicurati

un vero surrogato della tassa di bollo, e un surrogato facoltativo; quindi le compagnie non possono lagnarsi di essere pregiudicate, avendo piena facoltà di sottostare, se il preferiscono, alla legge comune, e di non accettare il modulo che loro si offre, qual surrogato, dalla legge speciale; senonchè, in fatto, volontariamente e di buon grado accettano cotesto surrogato.

Il modulo poi differisce anche per la molto maggiore tenuità, imperocchè la legge francese lo determina invariabilmente a due centesimi per mille lire di valori assicurati, laddove il progetto che ci vien presentato lo stabilisce a cinque centesimi per mille lire in un caso, e a dieci centesimi per mille lire in un altro.

Anche alla tassa francese di due centesimi per mille lire sul valore assicurato può farsi senza dubbio qualche appunto sotto l'aspetto razionale e teorico. Si può dire, per esempio, che non è principio molto equo quello di tassare le compagnie d'assicurazione sul dato dei valori assicurati. Infatti, ciò che costituisce l'essenza dell'assicurazione, ciò che ne misura l'intensità è più propriamente il premio.

A costituire il dato dell'assicurazione entrano due elementi: la quantità della cosa assicurata e la qualità del rischio che si corre. La quantità è rappresentata dal valore assicurato; la qualità è altra cosa, è quella che viene appunto considerata nelle tariffe d'assicurazione. Quando adunque si colpisce solo il valore assicurato, si colpisce uno degli elementi dell'assicurazione, non l'altro.

Questa eccezione per altro, che rimane in tutto il suo vigore rispetto al disegno di legge che ci viene presentato, può invece essere facilmente superata quando la si consideri rispetto alla disposizione della legge francese.

Infatti, nella legge francese l'imposta commisurata alla massa dei valori assicurati non essendo che un surrogato della tassa di bollo, può in qualche modo giustificarsi la preferenza accordata al modulo dedotto dalla massa dei valori in confronto al modulo più razionale del premio.

Il bollo stabilito dalla legge finanziaria comune è, come in linguaggio fiscale suol dirsi, bollo di *dimensione*, è una tassa, cioè, la quale colpisce il foglio di determinate dimensioni su cui l'atto deve essere redatto. Crescendo la quantità del valore assicurato, è evidente che l'atto d'assicurazione riesce più particolareggiato, più esteso; conseguentemente usurpa uno spazio maggiore, e sarebbe soggetto ad una tassa maggiore per il maggior numero dei fogli che richiede. È quindi fino ad un certo punto giusto che la tassa la quale surroga il bollo si commisuri alla massa dei valori assicurati, imperocchè crescendo questa massa, come dianzi ho detto, crescerebbe anche la tassa di bollo.

Riassumendomi, non vedrei difficoltà a che la nostra legge s'informasse ai principii medesimi ond'è informata la legge francese. Troverei doversi imitare la disposizione della legge francese, la quale stabilisce una tassa sul capitale, che è la medesima per tutte le compagnie le quali si occupano di operazioni industriali e commerciali qualsivogliano, e quindi anche di assicurazioni a premio fisso; che però non colpisce le assicurazioni mutue, come quelle che veramente un capitale non hanno. Troverei del pari imitabile la disposizione della legge francese, la quale per esonerare dalla tassa di bollo offre alle compagnie di assicurazione, siano mutue o a premio fisso, un abbonamento annuo nella misura che testé accennai di due centesimi per mille lire di valori assicurati. Quando invece si vogliano adottare le massime sancite dal progetto di legge del signor ministro, io credo che le compagnie sarebbero nel pieno diritto di dirci: voi violate l'egua-

glianza dell'imposta, sottraendoci forzosamente alla tassa di registro stabilita dalla legge generale di finanza per imporci, sotto specie di surrogato, una tassa enormemente più grave. Ciascuna di queste compagnie potrebbe domandare di essere piuttosto assoggettata alle leggi ordinarie, e potrebbe rispondere al signor ministro come quel prigioniero greco a Dionigi di Siracusa: *rimandami alle latomie.*

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

MASSARANI. Non ho finito.

Prima di lasciar la parola mi si permetta di rispondere ad un argomento che fu accettato (e lo vidi con rammarico) dalla Commissione in difesa del progetto di legge. È il solito argomento che si adopera quando ne mancano altri migliori.

Ci si dice: la legge che viene proposta è già attuata nelle vecchie provincie. Essa esiste dal 1853, essa funziona, e tuttavia codeste compagnie d'assicurazione, per le quali temete, hanno continuato nelle loro operazioni, anzi furono sì poco impediti nelle medesime, che le hanno estese. Se quest'argomento dovesse accettarsi, parmi evidente che varrebbe anche per tutte le più triste istituzioni. Egli è unicamente in virtù di quest'argomento che si perpetuarono le cattive leggi, colla semplice affermazione: la cosa è, dunque deve durare; è oggi, dunque sarà domani, sarà in avvenire. Se voi accettaste quest'argomentazione, dovrete condurla fino all'estremo; dovrete, per esempio, accettare come buona l'imposta sulle assicurazioni dai danni degl'incendi che esiste in Inghilterra, la quale è enormissima, strabocchevole. Ebbene, potreste dire, in Inghilterra le operazioni d'assicurazione funzionano tuttavia, in Inghilterra abbracciano immensi valori, dunque la tassa, benchè enormissima, non deve essere riformata, perchè, a ogni modo, permette che le operazioni si facciano.

Ma la giustizia, o signori, non ammette simili ragionamenti. Nessuno può dire d'altronde quale incalcolabile sviluppo le operazioni d'assicurazione avrebbero assunto, se non avessero trovato impaccio in tasse inadeguate.

Che gli uomini si adagino in qualche modo anche alle cattive leggi, non è una ragione perchè non abbiano a farsi leggi buone. Ed io vi dirò, poichè parliamo dell'Inghilterra, o signori, che tutti gli economisti inglesi ad una voce protestano contro l'enorme tassa sulle assicurazioni dagl'incendi vigente nel loro paese. Per citarvene un solo, l'illustre MacCulloch, vi dirò colle sue precise parole che « questa tassa non potrebbe essere abbastanza altamente condannata. »

« Questa tassa, egli continua, scoraggia la previdenza e l'assennatezza, mentre l'incoraggiarle dovrebbe formare uno scopo di tutti i Governi; considerando anzi l'alta importanza delle assicurazioni, si potrebbe per avventura dubitare se punto dovessero essere colpite d'imposta. »

Questo ci dico un economista che appartiene ad una nazione, la quale ha già visto il più completo sviluppo dei principii di associazione e di mutualità.

Queste verità che nella florida, industriosissima e potente Inghilterra trovano pure alcun'eco, dovranno rimanere inascoltate fra noi che vediamo ancora l'associazione dibattersi, a dir così, nelle fasce dell'infanzia?

Io credo che, se gettiamo uno sguardo alla situazione degl'istituti di codesta sorta fra noi, saremo veramente indotti a convincerci, che ben lungi dall'aggravare la mano sovvr'essi, noi dovremmo mostrarci liberali a loro riguardo, e soprattutto riguardo a quelli che attuano una più squisita forma del principio di associazione e di reciprocità, riguardo alle associazioni mutue.

Quali sono fra noi i risultati del principio d'associazione. Io credo che, se noi li confrontiamo con quelli delle estere nazioni, dobbiamo sentire vivo rammarico delle condizioni in cui ci troviamo.

In Inghilterra nel 1850 la massa dei valori assicurati contro i danni degl'incendi ascendeva alla somma di 550 milioni di lire sterline.

In Francia, alla stessa epoca, la sola città di Parigi aveva di valori assicurati per 3 miliardi.

Ebbene, tre anni dopo, nel 1853, un membro del Parlamento subalpino, in piena Camera vi diceva che le operazioni di assicurazione della medesima natura in tutto il regno non ascendevano ad un miliardo, al terzo di quanto abbracciavano le operazioni della sola città di Parigi. Certo da quell'epoca in poi simili istituzioni si sono svolte e le vediamo funzionare un po' più largamente di prima anche fra noi; ma, diciamolo pure, benchè con rammarico, esse non sono tutte costituite da capitali nostri, parecchie il sono da capitali stranieri.

Queste istituzioni d'altronde noi le vediamo soltanto funzionare in alcune provincie d'Italia, dove lo sviluppo industriale e commerciale fu meno compresso o poté più rifiutare alle male signorie; nelle altre non le vediamo manco iniziate; noi saremo più tardi ridotti a deplorare vivamente il nostro operato, se porremo ceppi a queste istituzioni benefiche, che abbiamo mestieri si spandano e si moltiplichino a vantaggio del nostro paese.

Due sole compagnie d'assicurazione mutua esistono, o signori (ch'io mi conosca), in Italia: la *Mutua* di Torino contro i danni degl'incendi, e la *Mutua* di Milano contro i danni della grandine; la *Mutua* di Torino opera per un valore, credo, di circa 800 milioni; quella di Milano non opera che per circa 50 milioni di valori assicurati. Ma notate una circostanza che pur è degna di considerazione.

Delle assicurazioni della *Mutua* di Milano contro i danni della grandine, più di una quarta parte si fa per valori inferiori a 500 lire, un altro ottavo per valori tra le 500 lire e le 1,000; il che vi prova che l'associazione funziona in gran parte a beneficio non della grande, ma della media e della piccola proprietà.

Io credo che dobbiamo vivamente desiderare che nell'Umbria, nelle Marche, nelle provincie napoletane e siciliane, codeste istituzioni attecchiscano, crescano e si diffondano; molto meglio mi sembra il porre riparo da principio alle cagioni dello squilibrio quando appena si manifestano, che non aspettare che lo squilibrio si sia ingrandito per dovervi imperfettamente e con gravi sacrifici rimediare da poi.

Se non saremo cauti nell'imporre tasse sopra istituzioni di simil fatta, vedremo salire inevitabilmente le quote di garanzia, salire le cifre dei premi, i piccoli proprietari se ne spaventeranno, e il beneficio della istituzione sarà tronco sul nascere.

Signori, se non credete di dover accordare speciali favori a simili associazioni, domando almeno che non vogliate aggravarle di soprattasse affatto incompatibili colla proporzionalità dell'imposta.

Credo avervi dimostrato che la tassa di cui il presente disegno di legge minaccia le assicurazioni, colloca le compagnie assicuratrici in una posizione peggiore in confronto a quella di tutte le altre società industriali, laddove ogni principio di saggia amministrazione dovrebbe incoraggiarci ad essere verso di quelle compagnie particolarmente benevoli.

So bene che s'invocano i supremi bisogni dello Stato, e so che il popolo italiano non si ritrarrà mai da qualsiasi sacri-

ficio che debba incontrarsi per la grande causa nazionale. Senonchè quando questo sacrificio è spontaneo, allora veramente non gli si hanno a porre confini; quando invece il sacrificio s'impone per legge, la legge deve, o signori, rigorosamente impernarsi ai cardini della giustizia. (*Bravo! bravo!*)

Signori, ricordiamo l'origine della tassa di bollo. La tassa di bollo, come tutti sapete, fu immaginata dalle provincie unite d'Olanda per alimentare le proprie difese contro la monarchia spagnuola. Ebbene, venga il giorno della prova suprema, e il popolo italiano non indietreggerà da qualsiasi trovato dell'immaginativa ferace del fisco per sopperire alle necessità della patria. Ma ora e sempre, noi che qui siamo per dar salde basi alla legge, ricordiamoci di non violare il principio fondamentale della proporzionalità. Facciamo che l'imposta che per la presente legge dobbiamo gettare sul paese sia veramente un contributo della ricchezza, non sia una multa inflitta alla previdenza. (*Segni d'approvazione*)

NELLI. Molte obiezioni sono state fatte a questo progetto di legge.

Lasciando le altre ad oratori più competenti di me, prendo la parola nella questione delle società di assicurazioni mutue che rientrano nel sistema generale della legge e se ne vorrebbero escludere. La quistione non è nuova, nè senza importanza, e vuol essere ricondotta a' suoi veri principii.

Per quali ragioni, o signori, si domanda un trattamento eccezionale che confina con una esenzione a favore delle assicurazioni mutue? Nella discussione della legge sul bollo, nella discussione presente, nelle memorie e nelle petizioni indirizzate alla Camera coteste ragioni furono svolte ampiamente.

A me non resta che riassumere le principali brevissimamente per sommi capi, e in quanto sia necessario per farmi strada a confutarle.

Si è detto: la legge che ci ha proposto il Governo ha per iscopo d'imporre le società commerciali d'industria, di assicurazione così marittima, come terrestre, a premio fisso e mutue. Cotesta è una legge speciale, o, come la chiamò il progetto, è un surrogato delle altre leggi di registro e di bollo: bisogna dunque contenerla nei suoi naturali confini di legge intesa a regolare la materia speciale delle società commerciali, degli atti e delle operazioni di commercio; andar più in là non possiamo, nè dobbiamo; sarebbe lo stesso che alterarne la natura e le basi, che contraddirne lo scopo.

Ora (si prosegue) le assicurazioni mutue non sono società commerciali e d'industria, molto meno fanno atti ed operazioni di commercio; sono più presto compagnie di previdenza che società vere e proprie; il loro scopo non è il guadagno, i loro atti non sono una speculazione, ma esse mirano ad un fine ben più elevato, molto più morale, il mutuo soccorso, il risparmio; la comunione previdente e fraterna dei capitali per resistere e assicurarsi in comune contro i colpi della sventura o della forza maggiore.

Queste società di assicurazioni mutue nulla hanno di comune, dal nome in fuori, colle altre società a premio fisso, nelle quali vi è un assicuratore che specula sui rischi, riceve un premio e promette una riparazione; vi è un assicurato che, facendo la stessa speculazione, dà il premio per riscattarsi da un danno se e quando lo colpirà. Mentre nelle società delle assicurazioni mutue, assicuratore ed assicurato si confondono e s'identificano nella stessa persona, niuno vuole o può lucrare, tutti sono nel caso di perdere, ed in previdenza di ciò si stringono insieme per perdere il meno possibile dividendosi e ripartendosi tra loro la perdita.

A fronte di tanta differenza d'indole, di scopo e di condi-

zioni (si conclude), voi non potete confondere le due specie di società, senza far violenza alla natura delle cose; voi non potete colpire colla tassa di questa legge le associazioni mutue, senza offesa della giustizia, dello spirito di associazione, dei principii i più incontestabili della scienza economica, poco meno non si è arrivato a dire senza offesa del senso morale.

In verità, o signori, se la quistione avesse unicamente a risolversi in quest'ordine d'idee e con questi soli principii, certamente niuno di noi vorrebbe sorgere a sostenere la tesi della imponibilità, secondo il progetto ministeriale. La vostra Commissione non ve l'avrebbe proposta, nè io sarei difensore qui di cotesto progetto; io, che, al pari degli onorevoli oppositori, sono tenacissimo degli enunciati principii.

Ma, o signori, la cosa non è così, ed io mi proverò a dimostrarvelo.

Avanti tutto non sussiste che la legge prenda unicamente di mira le società commerciali e intenda esclusivamente a colpire di tassa atti ed operazioni di commercio.

L'onorevole mio amico il deputato Fabrizj, relatore della vostra Commissione, esprimendo il voto della maggioranza di questa, vi ha lucidamente e con solide ragioni dimostrato tutto il contrario. A me non resta, su questo proposito, che richiamare l'attenzione della Camera sui brevi ma stringenti argomenti della sua relazione. Solamente potrei aggiungere, in conferma, che la legge stessa, all'articolo 10, letteralmente esclude il supposto concetto.

Permettete, o signori, che io anticipi, non per farne discussione, ma per appoggiare la mia tesi, la lettura dell'articolo medesimo:

« Art. 10. I *commercianti privati*, che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa, saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio, a norma del precedente articolo 9. I privati non commercianti, che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre al ricevitore del registro la copia di ciascun atto entro 30 giorni dalla sua data. »

La legge adunque è evidente, nè contempla e colpisce tutto ciò che s'attiene al commercio, ma contempla e colpisce anche ciò che al commercio non s'attiene; quindi può bene e meglio colpire, in quanto sia giusto, e questo vedremo, le società di mutua assicurazione senza contraddire alla sua natura e al suo scopo.

Ciò premesso, e dimostrata l'insussistenza dell'argomento principale, col quale gli onorevoli oppositori si sono affaticati a sostenere la tesi della quasi esenzione dalla tassa a favore delle assicurazioni mutue, non sarà difficile di confutare anche gli altri.

Io non voglio nè trattare, nè definire la questione, se le società di assicurazione mutua sieno o no vere e proprie società di commercio. Io credo che sotto un certo punto di vista, nel significato stretto e giuridico, non economico, della parola, gli onorevoli contraddittori abbiano ragione; per lo meno stanno a loro favore la grave autorità di valenti giuristi, e l'autorità più solenne della legge, voglio dire il Codice di commercio.

Ma, ripeto, la vera questione non cade qui, e, dopo ciò che è stato dimostrato intorno alla natura della legge, tutto il disputabile si riduce a determinare se le società delle assicurazioni mutue sieno commerciali o no, è ritenuto che no, per questo solo, che mutue, possano andare esenti dal sistema d'imposta del progetto ministeriale.

La quistione posta così nettamente e semplicemente vuol

essere risolta co' suoi veri e naturali principii, i principii che regolano tutti i tributi pubblici quando necessità suprema reclama d'imporli. Non si tratta qui allora di mettere in dubbio il favore che merita grandissimo il principio di associazione, reso, se volete, anche più fecondo e benefico dal sentimento della previdenza che informa ed onora le società o compagnie di mutua assicurazione; si tratta invece di vedere se queste compagnie presentino, nei loro atti, nelle loro operazioni, nei loro movimenti, materia imponible.

La teoria dei pubblici tributi, intorno ai quali si sono scritti tanti volumi, e Dio sa! quanti riuscirà a scriverne ancora l'ingegno ferace degli economisti; questa teoria, io dico, quando si voglia, può racchiudersi e compendiarsi in una formola semplicissima: imporre la ricchezza, imporla ne' suoi elementi, ne' suoi movimenti; ma imporla mitemente, equamente, nei limiti della pura, stretta e rigorosa necessità.

Quando una nazione, l'Italia nostra, dopo lunghi secoli di oppressione e di dolori, sorge a vita nuova, e deve compiersi, ordinarsi, schiudersi la via del suo grande avvenire; quando, dico, una nazione ha tutti questi bisogni, oh! io allora, o signori, vedo poche eccezioni a fare intorno ai doveri che tutti abbiamo di sopportare i pubblici tributi, direi quasi non ne vedo alcuna, se non fosse riverenza verso la Camera, se non fosse coerenza per quelle pochissime che io ancora ho ammesso e votato con essa.

Ma, stringendo la questione, le assicurazioni mutue hanno poi veramente dritto ad invocare il privilegio della quasi esenzione da una tassa, e in proporzione maggiore cui vanno soggette altre società?

La risposta, signori, è una sola, come una sola è l'indagine a farsi, e ambedue si risolvono in questa seconda domanda.

Hanno esse le compagnie di mutua assicurazione elementi e movimenti di ricchezza, di utilità da potere essere colpiti dal pubblico tributo?

Risolta a questi ultimi e minimi termini la questione, io credo, o signori, che nessuno sul serio vorrà e potrà rispondere negativamente; imperocchè, sia pure che le compagnie di mutua assicurazione non siano società di commercio vere e proprie, che non mirino principalmente a far lucro, nè a fare speculazioni, che lo scopo loro sia più elevato, più puro e consista nella comunione previdente, nella fraterna assistenza contro le ingiurie della fortuna e i danni della forza maggiore; sia pure tutto ciò, e più ancora in quest'ordine d'idee, di sentimenti e di fatti; non pertanto rimarrà sempre vero che le società di mutua assicurazione, tanto considerate nei rapporti della vita materiale delle società, come nelle più ampie relazioni della vita civile, sono un'istituzione la quale, nata come tutte le altre, dal commercio, non ha potuto, anche migliorandosi col principio della mutualità, mutare affatto la sua natura d'origine; dimodochè, o signori, voi la vedete camminare per la via fortunosa del commercio, la vedete risentirsi dello spirito di speculazione e del lucro; lucro del quale, se non direttamente e principalmente, per modo indiretto e consequenziale va in traccia, e lo trova nei risparmi dei capitali che accumula per destinarli ai premi, lo trova nel ripartire fra molti i danni che incontrano ad uno o a pochi, lo trova per ultimo nella divisione degli avanzi.

In brevi parole, se l'istituzione delle società mutue per un lato è stimolo alla previdenza, se educa l'animo al soccorso senza la mortificazione dell'umiliazione, se sostiene il coraggio e la speranza contro l'infortunio, dall'altro lato ac-

cresce indubitamente la massa dei capitali, li accumula nei risparmi, ne impiega utilmente una parte che altrimenti rimarrebbe inerte, eccita, promuove e favorisce potentemente la produzione e il cambio; di modo che è evidente che contiene in sè elementi di utilità, ed esaurisce e sviluppa il fatto economico del movimento della ricchezza, il quale solo basta per dimostrare che cotesta istituzione presenta materia imponible.

Del resto, per altre ragioni ancora io vedrei impossibile di sottrarre alle disposizioni della legge, nel modo eccezionale che si richiede, le società di mutua assicurazione.

È assai tempo, o signori, che intendiamo a discutere leggi d'imposta. Già ne abbiamo votate delle importanti e gravose, per le quali in verità poco o nulla è sfuggito alle urgenti necessità della finanza.

Vedete la proprietà in tutti i suoi diversi e frequenti movimenti, vedete il commercio nell'attrito de' suoi atti vari e molteplici, vedete la numerosa famiglia dei contratti, le istituzioni di credito, di pietà, di beneficenza, di carità, tutto è stato inesorabilmente colpito da tasse. Ognuno di noi pare abbia ripetuto a sè stesso: *la necessità non ha legge*, e con questa parola d'ordine (permettetemi l'espressione) siamo andati avanti; abbiamo già fatto molto del nostro cammino; dimodochè voltandoci addietro, io non so se troveremmo ragionevoli argomenti per accordare alle società di mutua assicurazione quella specie di esenzione che oggi reclamano, se lo potremmo fare senza contraddire a noi stessi, senza contraddire ai principii che abbiamo già posti, senza offendere quello principalissimo e fondamentale scritto nella nostra Costituzione, l'eguaglianza nelle imposte. Sì, o signori, è questo ancora l'argomento del quale, come gli onorevoli contraddittori, io pure mi valgo a sostegno della mia tesi.

Resterebbe ora a dire della misura della tassa proposta dal progetto ministeriale per le società di mutua assicurazione, ad eccezione di quelle di mera beneficenza e di mutuo soccorso degli operai che ne sono dichiarate esenti. Ma cotesta indagine, riferendosi meglio alla discussione degli articoli, a quella discussione io la rimando.

Solo non voglio lasciar senza breve risposta alcune osservazioni dell'onorevole Massarani.

All'obbietto della concorrenza di due leggi a colpire di tassa gli stessi atti di assicurazione con criterio diverso risponde evidentemente l'articolo 24 del progetto di legge, il quale prevede e impedisce ogni duplicazione di tassa.

La tassa del bollo, sulla quale pure si faceva argomento di censura contro la legge presente, si compendia in ultima analisi tutta in un bollo straordinario, nè si può dire un onere troppo gravoso.

I confronti fatti tra la legge attuale e quelle già da voi votate provano, a senso mio, una cosa sola, la necessità di una legge speciale per regolare una materia alla quale non si era interamente, nè completamente provveduto colle leggi generali del registro e del bollo.

Il sistema della legge francese io non so se sarebbe imitabile. Questo so che noi dobbiamo regolarci secondo le nostre necessità, non già cogli esempi degli altri paesi.

Finalmente l'autorità di Mac-Culloch, che è stata citata per argomentare all'ingiustizia della tassa di questa legge, potrebbe forse, bene esaminata, sostenere la tesi contraria.

Mac-Culloch, che combatteva in modo assoluto le tasse sulle assicurazioni, chiedeva, riguardo alle assicurazioni mutue contro gl'incendi, che la tassa si stabilisse in proporzione, che non vorrei ingannarmi, ma credo non fosse minore di quella ch'è proposta nell'attuale progetto di legge.

. Signori, le grandi cose (e quella di fare una nazione è soprattutto grandissima) non si compiono senza grandi e generosi sacrifici. Abbandoniamo le distinzioni e le eccezioni, siamo logici, votiamo coraggiosamente le imposte come abbiamo coraggiosamente votato le spese e i debiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Casaretto.

CASARETTO. Mi riservo di parlare a proposito del primo articolo per proporre un emendamento nel senso delle cose dette dal deputato Castagnola; perciò rinuncio a parlare nella discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Chiaves.

CHIAVES. L'eloquente discorso dell'onorevole Massarani mi avrebbe affatto dispensato dal protrarre questa discussione, se non avessi udito il deputato Nelli, uno dei membri della Commissione, mettere innanzi alcune considerazioni relative alle associazioni mutue, le quali mi hanno convinto di due cose: prima di tutto che egli non avesse compreso esattamente quale era l'assunto che l'onorevole Massarani si era proposto di sostenere relativamente alla tassa delle società di assicurazione; in secondo luogo poi mi parve che i principii cui egli ricorreva, parlando delle associazioni mutue, per avventura non siano molto esatti.

È vero, signori, le finanze sono in grandi necessità; è vero; noi dobbiamo compiere questa grande opera con ogni modo di sacrifici; e, per valermi delle stesse espressioni del preopinante, al modo stesso che abbiamo coraggiosamente votato le spese, dobbiamo coraggiosamente votare le imposte.

Gli dirò di più che non potrei associarmi a lui nel dire che quasi più nulla vi sia d'imponibile per legge da questo Parlamento; queste antiche provincie sanno a spese loro che vi sono moltissime altre cose ancora tassabili, le quali non figurarono finora in leggi di equiparazione d'imposta.

L'onorevole Massarani non aveva sostenuto che le società di assicurazione, e specialmente di assicurazione mutua, vogliono essere esenti dalla tassa; egli, se bene ho compreso il suo discorso, aveva sostenuto soltanto, giacchè si era posto il principio che con questa legge si voleva, quanto alle società, stabilire un surrogato della tassa di registro e del bollo, che questo surrogato fosse esatto; che, per esempio, dopo di aver enunciato questo principio, non si tornasse poi ad imporre una tassa di bollo la quale naturalmente così più non potrebbe essere l'equipollente della tassa fissa stabilita in massima da questa legge.

Dirò di più, quanto alle associazioni mutue, che, quando pur si volesse sostenere la esenzione loro dalla tassa di cui si tratta, non si verrebbe ad invocare con ciò un privilegio; poichè per verità non so quale sia la materia imponibile che si voglia desumere da un'associazione mutua o contro i danni degl'incendi, a cagion d'esempio, o contro i danni della grandine.

L'onorevole preopinante pose le società d'assicurazioni mutue in confronto colle società commerciali, e ragionò come se si dicesse che le società di associazioni mutue, non essendo società commerciali, non vogliono essere soggette a questa tassa. Il ragionamento più esatto invece è codesto: le associazioni mutue non essendo società, non possono essere soggette a tassa; poichè evidentemente l'associazione mutua non è società nel vero senso legale della parola.

Di ciò ha già parlato molto bene l'onorevole Massarani; io mi limiterò, poichè siamo in fatto di proposte di legge, e poichè alla legge generale bisogna sempre ricorrere quando si fanno leggi speciali, mi limiterò a citare l'articolo della legge generale civile (poichè si parla di società in rapporto

colla legge civile), la quale definisce che cosa sia la società.

Quest'articolo è desunto dal Codice *Napoleone*, il quale definisce le società in guisa da non potervi assolutamente comprendere le associazioni mutue.

Il Codice *Napoleone* nel suo disposto generatore, direi, della definizione della società nei Codici italiani, dice: « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »

Nel Codice italiano, all'articolo 1855, è scritto: « La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare. »

Non si parli adunque di confronto di associazioni mutue colle società commerciali: non abbiamo necessità di vedere se queste associazioni mutue facciano atti di commercio negli atti della loro istituzione; dobbiamo vedere se siano realmente società; perchè evidentemente questo progetto di legge che cosa ha voluto tassare? Ha voluto tassare le società, in quanto sono enti che si creano per una speculazione: togliete l'idea di speculazione da questo progetto di legge, ed evidentemente, a mio avviso, viene a cessare la ragione dell'imposta, la quale viene colla presente legge stabilita.

Che qui non trattisi di speculazione, che qui sia impossibile il guadagno, è cosa che già fu detta e ripetuta, nè io starò ora a recitarvi tutto il congegno col quale viene a costituirsi un'associazione mutua; prego però la Camera a riflettere che un atto, il quale per sua natura non possa essere soggetto a tassa, pare a me che sia impossibile che divenga imponibile solo perchè quest'atto, invece di essere fatto da uno, sia fatto da dieci, da venti, da trenta, mantenendo sempre la primitiva indole.

Signori, se taluno ogni anno mette in una sua cassetta particolare una parte del suo provento, dicendo a sè stesso che questa somma egli userà in caso d'incendio o di grandine che egli venga a soffrire, vi sarà chi vorrà dirmi che quella somma, la quale è riposta con quella destinazione, è oggetto imponibile? Niuno certamente. Supponiamo che due o tre individui se la intendano in modo di mettere in una borsa comune ogni anno una parte della loro rendita, perchè questo fondo venga in soccorso o di questo o di quello che sia danneggiato dall'incendio o dalla grandine, cambia natura l'atto, diventa imponibile per questo?

Ora, dato un maggior numero di previdenti, i quali provvedano così al proprio interesse, quando questi previdenti saranno in numero tale che avranno bisogno di un'amministrazione, perchè possa questa loro associazione aver effetto, il fatto di aver bisogno di un'amministrazione sarà egli bastevole per rendere imponibile quell'atto che non lo era *ab initio*, quasichè a motivo che essi già hanno da sostenere il peso di un'amministrazione debbano ancora sostenere il peso di una tassa?

L'onorevole preopinante poi s'ingegnò di stabilire un guadagno che veramente venga fatto da queste società.

L'onorevole Nelli disse: « vi sono tre guadagni che fanno gli assicurati mutui: il guadagno del frutto dei capitali che mettono in comune, il guadagno del riparto tra molti del danno eventuale, il guadagno della restituzione di ciò che avanza. »

Prima di tutto il frutto del risparmio che si mette in comune non costituisce la speculazione, poichè speculazione accenna ad un provento che specialmente si vuol ottenere colla

riunione di capitali oltre il limite d'un ordinario impiego di danaro, nè era d'uopo dell'associazione per ottenere questo effetto.

Quanto al riparto fra molti del danno, sia desso piccolo o grande, certamente l'onorevole Nelli non mi potrà cambiare questo danno in un vantaggio, questa perdita in un utile. Che io perda dieci, invecechè, se fossi solo, perderei cento, non veggio sia ragione bastevole per far sì che io debba pagare una tassa.

Finalmente ci ha detto l'onorevole Nelli: un altro guadagno sta nella restituzione che si fa a ciascuno degli associati degli avanzi delle somme le quali non sono state devolute.

Osserverò in proposito che la restituzione di quegli avanzi non è altro se non se la restituzione di ciò che si è pagato, con questa differenza che non succede mai a nessuno degli assicurati di riavere questi avanzi in somma eguale a quella che essi hanno dovuto pagare per costituire i fondi con cui far fronte alle emergenze dell'associazione.

Siamo dunque sempre in caso di perdita, perchè anche nella circostanza in cui per un anno intero, o in quel periodo che sia stabilito dagli statuti della società, non fosse mai succeduto un disastro nè di grandine, nè d'incendio da risarcire, pur tuttavia gli assicurati sarebbero sempre in perdita, perchè avrebbero sempre nella restituzione dei loro avanzi meno di quello che hanno posto in comune da principio, atteso quanto occorre per le spese d'amministrazione, le quali naturalmente devono essere sopportate in comune.

Che in questo progetto di legge si abbia avuto di mira di colpire le speculazioni, si ricava da parecchi articoli del progetto medesimo, che prendono per base della tassa il premio pagato dall'assicurato all'assicuratore, ed il semplice assicuratore si trova certamente in diversa condizione perchè fa una speculazione; ma questa speculazione è assolutamente esclusa nelle associazioni mutue, perchè tutti coloro che le compongono sono ad un tempo stesso assicurati ed assicuratori, dei quali non havvi alcuno che possa considerarsi come speculatore.

Tanto meno poi crederei che, riguardo a queste associazioni mutue, possa considerarsi come capitale imponibile il fondo il quale sia costituito colle quote d'assicurazione. Non è questo che possa veramente dirsi il capitale di una società, nel senso di un capitale destinato ad una speculazione che stia a guarentigia dei diritti dei terzi.

Un assicuratore a premio fisso, indipendentemente dalle quote che vengono pagate a lui dagli assicurati, s'intende avere presso di sé un capitale con cui far fronte alla intrapresa speculazione; a tal che chi si assicura presso un assicuratore a premio fisso è sempre certo in diritto dell'integrità del risarcimento; invece nelle associazioni mutue gli assicurati non ne sono egualmente certi, nè hanno azione incondizionata all'integrità del risarcimento del quale vengano ad avere bisogno.

E qui una ragione di più deriva da questa differenza tra le assicurazioni a premio fisso e le assicurazioni mutue, per cui nasce l'assurdo che nelle assicurazioni a premio fisso gli assicurati, certi dell'intero risarcimento, vi hanno diritto, e non paghino la tassa, poichè la paga il solo assicuratore: nelle assicurazioni mutue, per contro, gli assicurati, che non sono sempre garantiti e non hanno sempre azione all'integrità del loro risarcimento, per soprappiù debbano pagare la tassa.

Ecco, signori, perchè io dico che, quando pure fosse vero che si fosse sostenuto dall'onorevole Massarani l'esenzione

delle associazioni mutue, di cui ho parlato finora, dalla tassa in discorso, non sarebbesi domandata un'esenzione di privilegio.

Del resto, ed in ciò mi unisco pienamente a lui, egli sostenne soltanto che dovesse in questa legge seguirsi il principio che si era posto anche dallo stesso ministro delle finanze quando presentava il progetto. Egli disse di porre con questa legge un surrogato della tassa dipendente dalle leggi sul registro e sul bollo. Questa necessità di un surrogato, il quale possa corrispondere ad un tempo alla tassa di registro e di bollo (necessità non solo per le società di mutua assicurazione, ma anche per il giusto interesse delle assicurazioni a premio fisso) deriva dalla condizione in cui sono codeste società di dover sottostare al bollo di tutte quelle carte molteplici che loro abbisognano per constatare i rapporti giuridici che queste società istituiscono cogli assicurati, ed è tanto più conveniente codesto surrogato, inquantochè viene a semplificare la gestione di questi stabilimenti, gestione la quale, a mio avviso, non potrebbe mai essere bastantemente favorita.

Già con parole molto acconcie l'onorevole Massarani vi diceva come si debba tener conto della previdenza, la quale è base di queste società di assicurazione; io aggiungerò, signori, che, se vi sono popolazioni in Italia nelle quali importa sia coltivato questo spirito di previdenza, credo che alcune pur ve ne siano fra cui questo spirito di previdenza vuol essere non solo promosso, ma ispirato ed iniziato, e non credo che sia coll'imporre una tassa, specialmente una tassa di bollo sopra tutti gli atti, numerosissimi in fatto, di questi contratti di assicurazioni, che si verrebbe ad ottenere ciò; che anzi si verrebbe ad incagliare per tal modo lo sviluppo di quel sentimento di previdenza, che ha bisogno di essere fomentato e diffuso nel generale interesse.

PRESIDENTE. Se l'oratore vuol riposare un momento, ne ha facoltà.

(*Succede una breve pausa.*)

CHIAVES. Non aggiungerò che brevi osservazioni, e chiuderò il mio discorso.

La Commissione, e così pure il progetto ministeriale, ha eccettuato da questa tassa, e ciò con intendimento commendevole, le società istituite per iscopo di beneficenza e le società di mutuo soccorso.

Ora avvenne che, sebbene qui siasi partito da altra base per promuovere questa eccezione, le società, specialmente quelle di mutuo soccorso, hanno per avventura una ragione di essere tassate di preferenza alle associazioni mutue di cui sto ragionando, poichè le società di mutuo soccorso non sono già istituite unicamente allo scopo di evitare un danno, quale appunto è lo stabilimento di un'associazione mutua di cui ragioniamo, ma possono anche avere per oggetto da pretto guadagno ad una determinata epoca e in determinate condizioni da ottenersi dagli assicurati.

Diffatti vi sono delle società di mutuo soccorso (e sono molte), in cui gli associati patteggiano che, dovendo aprire un esercizio o di arte o di mestiere, debba la società in quella circostanza corrispondere a chi si avvia allora in quel commercio un fondo di primo stabilimento. Evidentemente il fondo di primo stabilimento ha qui il carattere di mero guadagno, e non può concepirsi nè come un mezzo di risarcire un danno, nè come il mezzo di riparare ad un infortunio. Eppure, nemmeno in questo caso, il progetto di legge non sottopone le società di mutuo soccorso ad una tassa qualsiasi. Voglio dire con ciò che tanto più grave, tanto più manifesta si fa l'ingiustizia che si verrebbe ad usare verso le

associazioni mutue, quando venisse a ripetersi, a moltiplicarsi sopra il fondo delle medesime una tassa, quale è quella proposta dal progetto in discorso.

Ho detto che si verrebbe ripetutamente con questa proposta a colpire il capitale della società, perchè quando un capitale, quando un fondo per la sua creazione, per la sua esistenza ha già dovuto sottostare ad una tassa (che è quella tassa generale di registro e bollo che occorre negli atti in genere della vita civile), e voi venite a colpirlo, prendendolo nell'atto in cui non è destinato ad alcun altro provento speciale, lo gravate manifestamente di un'altra tassa, alla quale manca assolutamente ogni ragione.

Ho udito dire contro questa proposizione che non era in questo caso solo che vi fossero dei capitali o fondi colpiti ripetutamente; che bisognava guardare, per esempio, ai litiganti in giudizio, i quali, sebbene contendano per un diritto che loro è incontestabile, pur tuttavia debbono pagare per farsi fare giustizia, e riguardo ad un oggetto per cui già pagano imposte.

Si è detto che nei contratti eziandio si viene a pagare per l'atto della contrattazione dei fondi per i quali già si sono pagati altri diritti; a tutto ciò credo sia ovvia e facile la risposta.

Quando avverranno di questi casi o di litigi, o di contrattazioni, o di simili altri atti della vita civile, che vengono fatti da queste associazioni, esse pagheranno le relative tasse come qualunque altra persona, poichè naturalmente non sosterrai mai che debbono queste associazioni essere esenti da tutti i pesi a cui debbe qualunque privato sottostare, quando egli cominci o sostenga un litigio.

Ora credo che la Camera debba essere messa in avvertenza riguardo ad un'impressione dalla quale credo derivino alcuni degli argomenti che si vogliono mettere in campo per sostenere la tassabilità, nel modo proposto dal progetto di legge, di queste associazioni mutue.

Molti confondono qui l'assicuratore coll'amministratore di queste società, e siccome vedono talvolta che nell'amministrazione di queste società vi hanno impieghi i quali possono anche dirsi lautamente retribuiti, si riconosce o si crede di riconoscere in ciò un vantaggio particolare dell'assicuratore, e quindi dice: chi la fa da signore paghi intanto un'imposta per que' suoi vantaggi.

Ma in ciò, prima di tutto, è d'uopo ritenere come cotesta imputazione non si possa tanto avventatamente fare a queste amministrazioni.

In coteste associazioni, o signori, si ha talvolta il fondo di parecchie centinaia di milioni ad amministrare. L'ufficio il quale deve amministrare un fondo simile deve prendere talvolta certe proporzioni che possono anche superare quelle di un Ministero, per servirmi di un esempio; e nessuno vi è che voglia dire convenga retribuire miseramente gli impiegati in così delicato ufficio per esporli poi a fare le cose meno convenientemente, ed a non avere esatto il concetto della grave responsabilità che essi incontrano, quando dirigono un cosiffatto stabilimento. Di poi si noti che, fossero anche veri quegli appunti, si farebbe ad ogni modo scontare dagli assicurati la colpa dell'amministrazione che la si vuole considerare comel'assicuratore; poichè io domando: questa tassa chi è che la paga, forse l'assicuratore? Mai no, la pagano gli assicurati che sono precisamente quelli che nella incontrastabile opinione di ciascuno meritano maggior riguardo.

Io ho udito dirsi che nelle antiche provincie questa tassa l'ha imposta la legge del 1855 e che finora questa legge funziona senza gravi inconvenienti; a quest'obbietto già rispose

l'onorevole Massarani; ma mi piace richiamare qui un fatto notevole.

Certe imposte, o signori, e questa io credo fosse del novero, certe imposte le quali venivano nello scorso decennio nelle antiche provincie a stabilirsi, avevano, o almeno si dichiarava che avevano un carattere temporario, che queste imposte dovevano cessare, quando fosse la nazione venuta ad uno stato più normale di cose, e sotto questa impressione si votavano senza troppa renitenza.

Io mi ricordo quante volte lo stesso onorevole conte Di Cavour venne dichiarando in Parlamento che si sottoponeva il paese a pesi gravi, ma eccezionali e temporari, onde, senza molto discutere in ordine alla giustizia di queste imposte, se ne votavano le leggi.

Ora però, trattandosi di fare leggi normali che debbono estendersi a tutta la nazione, non so perchè si vorrebbe mantenere una legge nella sua origine imposta per un'assoluta eccezionalità di cose, che alla regolare istituzione di un generale sistema d'imposte ripugnerebbe.

Non aggiungerò altro, ed avendo udito che l'onorevole Massarani si riserbava nella discussione sugli articoli di proporre emendamenti per concretare le osservazioni che egli avea posto innanzi nel suo acconcio discorso, quando codesti emendamenti verranno in discussione, mi riservo di sostenerli col mio voto, e, quando occorra, con altre considerazioni.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:
1° PER FACOLTARE LA BANCA NAZIONALE
ALLA FABBRICAZIONE DELLE MONETE; 2° PER
ISPESE PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI
LONDRA.

PRESIDENTE. Il ministro per l'agricoltura e commercio ha la parola.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare un progetto di legge per dare facoltà alla banca nazionale di assumere l'appalto della fabbricazione monetaria delle zecche dello Stato.

Presento similmente un progetto di legge per una spesa straordinaria di un milione di lire per l'esposizione internazionale di Londra nel 1862.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA TASSA SULLE
SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

TREZZI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TREZZI. Dei diversi oratori i quali hanno parlato intorno a questo disegno di legge, nessuno, a mio credere, l'ha combattuto. In generale si è riconosciuto che la proposta debb'essere accolta con modificazioni che ciascuno avrà il diritto di proporre.

Infatti, se noi osserviamo quanto venne esposto dall'onorevole Castagnola, egli avrebbe toccato soltanto la parte che si riferisce alle assicurazioni marittime, in quanto che riteneva che il tassare le assicurazioni marittime sarebbe un

sottrarre alle Camere di commercio ed alle istituzioni che da queste dipendono i mezzi necessari per la loro esistenza.

Quanto fu allegato dall'onorevole deputato Massarani e da altri riguardo all'imponibilità delle assicurazioni fatte dalle società mutue non potrebbe condurre ad altro che alla modificazione di qualche articolo del presente disegno di legge.

Poichè, a vero dire, la discussione non si aggirò sul complesso di questo schema di legge, ma piuttosto sopra i suoi particolari, ritengo che sarebbe ora il caso di dichiararne chiusa la discussione generale ed aperta invece la discussione sui singoli articoli, durante la quale ciascheduno avrà facoltà di proporre quelle modificazioni ed eccezioni che stimerà bene d'introdurre nelle diverse progettate disposizioni. La Commissione poi si riserva di combattere o d'accettare le proposte che saranno fatte.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Trezzi è approvata.

(È approvata.)

NELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sopra questo argomento?

NELLI. No, per un fatto personale.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, debbo porla ai voti.

NELLI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Gliene do facoltà, pregandola di tenersi strettissimamente nei limiti del fatto personale.

MANCINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Prima occorre di esaurire ciò che riflette il fatto personale, poi l'incidente sollevato dal deputato Trezzi, quindi avrà la parola per una mozione d'ordine il deputato Mancini.

NELLI. A me pare di avere bene compreso il concetto che con eloquenti parole ha esposto l'onorevole Massarani e non di averlo alterato, come in qualche modo veniva a dirmi l'onorevole Chiaves; quando ciò fosse, per avventura, accaduto, sarebbe certamente contro la mia volontà.

Debbo però dichiarare che, riproducendo gli argomenti esposti a sostegno della non imponibilità delle assicurazioni mutue, ebbi a riferirmi, e lo dissi esplicitamente, non solo alla discussione odierna, ma a quella eziandio che sull'identico argomento, sebbene ad altro effetto, si era fatta in occasione della legge del bollo, poi alle memorie e petizioni ancora che erano state dagli interessati indirizzate alla Camera. Naturalmente alcuni degli argomenti che io riassunsi, se non furono toccati nell'odierno discorso dell'onorevole Massarani, si trovano, senza dubbio, o nella discussione della legge sul bollo, o nelle memorie e petizioni presentate alla Camera.

Non parlai poi, mi pare, di esenzione, attribuendo questo concetto all'onorevole Massarani; dissi solamente che si voleva. . . .

PRESIDENTE. Permetta: qui non si sta al fatto personale. Ella discute adesso opinioni che il deputato Chiaves ha esposte, ed io le darò la parola al suo turno; ma non vedo che in questo vi sia un fatto personale nello stretto senso della parola.

NELLI. L'onorevole Chiaves mi attribuiva di aver fatto dire all'onorevole Massarani che egli, in occasione di questa legge, proponeva un'esenzione dalla tassa; io voleva appunto, stando strettamente nel fatto personale, dichiarare che non aveva detto così: io aveva detto che si domandava dall'onorevole Massarani e dagli altri contraddittori al disegno del Ministero un trattamento eccezionale. . . .

PRESIDENTE. Permetta; ogni volta che un oratore manifesta. . . .

NELLI. Voglia lasciarmi esprimere questa sola idea.

L'onorevole Chiaves aveva detto che io mi era servito di una locuzione diversa da quella usata dall'onorevole Massarani; ora io credo che ciò non sia.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Trezzi essendo stata appoggiata. . . .

MANCINI. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Sopra quest'argomento?

MANCINI. Sì!

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Farò osservare che, avendo il commissario regio domandato facoltà di parlare, sembra a me che egli abbia un diritto che non può venirgli contrastato. È vero che si era proposta la chiusura, e che era stata appoggiata; ma un articolo dello Statuto prescrive che nel corso di qualunque discussione in seno alle due Camere, e perciò sino a quando la chiusura non sia votata dalla Camera, i ministri devono essere sentiti, semprechè lo chiedano.

Ad evitare un precedente pregiudizievole, laddove si chiudesse questa discussione di controversie assai importanti, senz'altro che lo rappresenti, avesse potuto essere manifestata, ho creduto elevare una mozione d'ordine, acciò prima di votarsi la chiusura sia data facoltà di parlare al commissario regio.

PRESIDENTE. Io stava appunto per fare l'osservazione del deputato Mancini, se egli non avesse chiesto di parlare per una mozione d'ordine, che io ignorava, e intendeva di proporre alla Camera ciò che d'altronde ho veduto altra volta praticarsi, cioè a dire di votare la chiusura, salva al commissario regio la facoltà di parlare dopo.

Del resto do senz'altro la parola al commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Poichè la Camera mostra propensione a chiudere la discussione generale, e poichè è pur vero, come diceva l'onorevole Trezzi, che tutte le opposizioni fatte al progetto vertono sui particolari, dei quali occorrerà occuparsi nella discussione dei singoli articoli, io mi studierò di essere brevissimo, contentandomi di porre in rilievo il concetto generale della legge, che a me è parso dimenticato nella discussione di questo giorno.

Gli oppositori nella piccola parte nella quale i loro discorsi potevano dirsi riferibili alla discussione generale della legge non hanno detto altro, in sostanza, se non che le disposizioni del progetto contraddicono al fine suo, quale almeno è manifestato dal rapporto ministeriale.

Io non credo affatto che tra il rapporto del Ministero e le disposizioni del progetto sia contraddizione alcuna; non escluderò che il rapporto sia fatto con una brevità per la quale non sia completamente spiegata tutta la materia della legge, che d'altronde è chiaramente annunciata nella sua intitolazione. Sostengo però che in quel rapporto nessuna contraddizione havvi colle disposizioni del progetto.

Si è detto che nel rapporto si promettono facilitazioni alle società, mentre ciò non è vero, che anzi esse trovano un trattamento più grave di fronte alla legge comune.

A chi fa quest'obiezione è sfuggito che la legge dispone sopra due subbietti distinti, che sono: 1° le società; 2° gli atti di assicurazione.

La legge dispone intorno agli atti d'assicurazione, senza relazione a che siano posti in essere o da società o da individui, e separatamente dispone intorno alle società per azioni.

Queste giustamente impone, ma nella forma per esse più favorevole, quando sulle azioni che rappresentano il loro capitale impone un tanto per mille come surrogato alle tasse di registro e di bollo.

Quanto poi agli atti d'assicurazione contemplati dalla legge, essa non li sottopone, com'è stato supposto, a tasse in surroga a quelle di registro e di bollo, ma intende propriamente a colpirli con queste tasse nella misura che vien proposta, tanto che siano posti in essere da società, quanto da individui, accomodando solamente le formalità ed i termini della tassazione in parte alle necessità del subbietto, in parte al maggior comodo degli stabilimenti o delle società di assicurazione.

Fra queste società e le altre per azioni, se un vantaggio speciale fa la legge, è per le prime, perchè le libera dalla tassa sulle azioni, locchè naturalmente non può riguardare le mutue; le libera dalla tassa sulle azioni che impone a tutte le altre società per azioni.

Resti dunque ben definito il subbietto della legge presente. Essa è un Codice speciale sugli atti di assicurazione in fatto d'imposte, su quegli atti di assicurazione che sono specificatamente indicati nella legge; essa, oltre a ciò, è una legge di tassa in surroga a quelle di registro e bollo sulle azioni delle società il cui movimento o sfugge alle leggi di registro e di bollo, o sarebbe imbarazzato grandemente se volesse sottoporsi alle formalità di quelle leggi.

Si dirà: ma insomma il progetto di legge sul registro che voi avete presentato e che la Camera ha votato stabilisce una regola intorno al modo di tassare gli atti di assicurazione, e voi già venite a proporci una nuova legge che diversamente tassa una gran massa di atti di assicurazione, anzi quasi la totalità di tali atti. Io esprimo l'obbietto nel modo più saliente che mai si possa. Ma sarebbe questo davvero un piccolo difettuzzo tra le due leggi, del quale non avreste molto a preoccuparvi quando si ripete pressochè identico in tutti i Codici moderni.

Prendete il Codice civile, signori, voi vi trovate un brevissimo capitolo sulle assicurazioni.

La nostra legge di registro ha un miserabile articolo sulle assicurazioni. Il Codice civile ha, nel capitolo *Delle assicurazioni*, due o tre articoli intorno alle assicurazioni di ben rara eventualità, e non ha *verbum quidem* sulle assicurazioni di gran conto. Di queste dove se ne parla? Nella legge di eccezione del Codice di commercio.

Il Codice di commercio parla, è vero, delle assicurazioni marittime, perchè quando specialmente fu fatto il Codice di commercio francese, che è stato poi generalmente imitato, solamente questo ramo di assicurazione aveva preso un grande sviluppo.

Il Codice di commercio adunque, comunque sia il Codice speciale, è il Codice generale in materia di assicurazioni. E notate che in fatto non regola le sole assicurazioni commerciali, perchè i Codici hanno un bel disporre, ma la natura delle cose prevalendo sempre, è avvenuto quello che doveva avvenire, che le disposizioni del Codice di commercio si applicano a tutte le assicurazioni civili e commerciali, perchè in esso la giurisprudenza trova i principii alla materia.

Signori, noi abbiamo nella presente legge per analogia di materia una serie di disposizioni intorno alle assicurazioni che non è nella legge del registro, come il Codice di commercio ha una serie di disposizioni sulle assicurazioni che non ha il Codice civile.

Così la legge del registro in materia di assicurazioni diventa la legge di eccezione, come il Codice civile, o signori,

in materia d'assicurazione è pur veramente la legge di eccezione.

Ma perchè questo è stato fatto? Forse perchè era stato fatto per la legge che nel 1853 fu proposta dal grande uomo di Stato di cui universalmente si deplora la perdita? Forse perchè fu fatto per una legge discussa dal Parlamento subalpino?

Io non nascondo di fare riverenza a tanta autorità, ma non è con questo solo che dovrei difendere la legge presente, quando viene, come oggi è, attaccata.

Signori, dovendosi fare una legge sulle società, si vedeva che non si poteva non parlare delle società di assicurazione; ma le società d'assicurazione volevano delle disposizioni speciali in materia di tassa e di formalità di tassa, per cui fu creduto che meglio fosse riunire tutte le disposizioni sulle società d'assicurazione e sugli atti d'assicurazione, anzichè avere in due leggi distinte i regolamenti sulla materia, giacchè nella legge generale non si sarebbero potuto scrivere le speciali disposizioni che convenissero perfettamente e agli atti di assicurazione e alle società e stabilimenti che attendono a questo genere d'affari.

Allora fu detto: noi riuniremo nella legge speciale delle società tutti gli atti d'assicurazione, tanto che si commettano dalle società, quanto che si commettano dagli individui, nel modo stesso che nel Codice di commercio si contengono le disposizioni che ormai regolano ogni maniera di assicurazione, sebbene ciò espressamente nel Codice di commercio non sia detto, come non l'ha detto il Ministero nel suo rapporto.

Pare che il genio dell'iniziazione abbia prevalso in tutto e per tutto.

Se dunque per risolvere le quistioni d'assicurazioni di ogni maniera deve aversi ricorso generalmente al Codice di commercio, anzichè al Codice civile, non sarà un grande sconcio, in materia tanto più umile, che, per applicare le tasse di assicurazione, abbia a ricorrersi, meno qualche rarissimo caso, alla legge che oggi si discute, anzichè alla legge comune di registro.

MASSARANI. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ma ho sentito: che fondamento hanno mai le tasse che voi imponete con questa legge? Queste tasse non sono tasse di surrogato a quelle di registro e bollo? Rispondo col distinguere.

Signori, questa legge ha delle tasse di surrogato alle tasse di registro e bollo, ed ha delle tasse di registro e di bollo. Questa legge ha delle tasse di surrogato alle tasse di registro e bollo rispetto alle azioni della società.

Nel resto, o signori, questa legge non è una legge di surrogato, è una legge d'imposta diretta sugli atti di assicurazione. Mi tratterò un momento sulla ragione delle tasse che s'impongono sopra le azioni emesse dalle società, poichè, col ben determinare il carattere e la ragione di queste tasse, io ne avrò fatto vedere la differenza dalle altre che si applicano agli atti di assicurazione.

Si forma una società per azioni. Le azioni si emettono, si alienano. Il reatratto dalle azioni, o versato, o promesso, costituisce il fondo sociale. Si trova utile che le azioni siano di facile commerciabilità, si negozino con tutta la maggiore facilità possibile, senza che al loro riconoscimento si applichino le disposizioni o della legge del registro o di quella del bollo.

Si è notato (e qui, o signori, rammento cosa che tutti o molti di voi già sapete), che nella prima formazione delle società per azioni si davano ad esse facilitazioni per cui i

capitali delle società, rappresentati per azioni, sarebbero sempre sfuggiti alle tasse di mutazione.

La prima idea fu di tassare quei capitali fin da principio, e poi ritassarli dopo un corso di anni, quanto si poteva credere essere il periodo solito nel quale in ragion media seguono i trasferimenti della ricchezza mobile.

Fu allora imposta nelle antiche provincie una tassa, se non erro, con una legge del 1850, sopra le azioni al momento della loro emissione.

Questa tassa fu, credo, di cinquanta centesimi per cento, e fu disposto nella legge che dopo venti anni la tassa si dovesse nuovamente pagare.

Ma fu veduto che in ciò era o poteva essere grande impedimento alla formazione delle società imporre assai gravemente le azioni prima che si fosse cominciato ad avere alcun profitto.

Quindi è che nel 1853 (se non erro) fu creduto più utile sottoporre le azioni ad una tassa annuale, che, ragguagliata all'antica tassa, fu stabilita nella cifra di 0 50 per mille.

Ecco l'origine della tassa, la qual origine vi spiega subito come questa è una tassa di surroga alla tassa di registro e di bollo; e nell'ammettere questo surrogato si volle veramente dare facilitazione alle società sottraendo la mutazione delle azioni che rappresentano il loro capitale alle tasse comuni del bollo e del registro, o insomma volendo un compenso in quel modo alle mancate tasse di registro e di bollo che si avrebbero presumibilmente dall'impiego che altrimenti fosse fatto dei capitali investiti in azioni.

Ma quanto agli atti di assicurazione, mai no, o signori, non è un surrogato. Essa colpisce direttamente l'atto; è una tassa di registro e bollo, è una tassa sugli atti di assicurazione, ed in questo la legge è applicabile a società e non società; quindi cade affatto l'obbietto che la legge presente colpisca le società più gravemente che i privati, perchè i privati che facessero atti di assicurazione pagherebbero le tasse di registro e bollo a norma della legge presente.

Su ciò non dovrebbe cader dubbio, e se mai vi fosse, dovrebbe escludersi colla più esplicita precisione.

Questa legge adunque favorisce sì le società per assicurazione, ma non le favorisce nella ragione della tassa; le favorisce perchè intende di sottrarle generalmente a quelle della legge comune di registro, le quali impedirebbero o imbarazzerebbero il movimento delle loro operazioni.

Dirò meglio che questa facilitazione è più specialmente per gli atti di assicurazioni che non sono marittime, perchè per necessità particolare di queste assicurazioni marittime sono necessarie speciali disposizioni, per una ragione singolare di garanzia che non è solamente fiscale, ma io qui debbo dire: per una ragione fiscale.

Mi si risponde: voi nella legge del registro avete tenuta una misura di tassa molto più temperata che non nella legge presente; io potrei rispondere che assolutamente non è vero, perchè la legge presente ha misure di più maniere, misure più gravi, misure anco più leggiere; il che è riprova che non si è voluto fare una tassa di surrogato a quella già stabilita del registro, che ha una misura sola.

Si è opposto che questa legge è più severa della legge comune.

Dico che non è sempre così. Ad ogni modo, appunto perchè nella legge presente alcuni atti d'assicurazione sono tassati più, altri sono tassati meno, emerge chiarissimamente che non era nel concetto della proposta, come non fu nel concetto del legislatore del 1853, d'imporre una tassa di surrogato a quella stabilita nella legge del registro; perchè,

se si voleva fare una legge di surroga, bisognava colpire egualmente tutti gli atti di assicurazione e tenere, come fa la legge del registro, una sola misura nel tassarli. Se questa fosse stata nel concetto del legislatore, una tassa di surroga, la tassa dovrebbe essere per tutti i casi contemplati in questa legge di una misura eguale, mentre si è graduata, secondo la diversa specie di assicurazioni.

Dunque, signori, è questa una legge speciale che sta di per sé per gli atti di assicurazione, che contempla, indipendentemente dalla legge generale di registro, una legge che bisogna giudicare in questa parte indipendentemente dall'altra legge, la quale avrebbe contenuto altre disposizioni, se non si fosse fatta questa legge speciale. Quando alla legge generale del registro non avesse dovuto succedere questa speciale, vi sarebbero state scritte nel concetto del proponente queste medesime disposizioni che si leggono nel presente progetto.

È dunque necessario tener bene a mente che le tasse proposte in questa legge, sono tasse di surrogato a quelle del registro e del bollo, in quanto si riferisce alle azioni delle società, e sono invece tasse speciali di registro e di bollo, in quanto si riferisce agli atti d'assicurazione.

Si è sostenuta la non tassabilità di alcuni atti d'assicurazione, perchè non diretti a fare un profitto, e perchè realmente per essi non si consegue. Ma, signori, questa non è una tassa diretta, per giustificare la quale abbiamo bisogno di provare una ricchezza imponibile; questa è una tassa di atto.

Io credo che, se dalla legge di registro quale voi l'avete votata di 110 articoli, se non erro, si dovesse sottrarre tutto ciò che vi s'impone sugli atti che veramente non accompagnano un profitto od una produzione di ricchezza, ben poco ne rimarrebbe.

Ripeto, questa non è una tassa diretta sulla ricchezza; è una tassa sugli atti, ed in ciò trova la sua giustificazione.

Mi pare poi che ha già nella relazione detto la Commissione come neppure regge l'obbietto desunto dal non essere alcuni atti, che nel progetto sono tassati, atti commerciali. Questa legge non considera se un atto sia commerciale o no, ma guarda la natura sua di atto che prova una data operazione, l'operazione di assicurazione.

Si è parlato anche di speciali destinazioni delle tasse sulle assicurazioni marittime.

Se io avessi mai dubitato che la legge presente non dovesse rispettare le speciali destinazioni che oggi aveva nei diversi luoghi il retratto delle tasse sulle assicurazioni marittime, ogni dubbio sarebbe cessato sentendo ripetere come siano varie, secondo i diversi luoghi, ed abbiano diversa destinazione; come in un luogo vadano a profitto di Camere di commercio, in un altro a parziale profitto di luoghi pii, altrove al Governo, altrove poi non esistano che in misura minima.

Ma, signori, volete o non volete l'unificazione delle imposte? Credete voi che questo sia un subbietto di tassabilità generale o locale? In verità, se ci è subbietto che ripugni ad una tassabilità locale, è questo. Certamente non è ammissibile che ci debba essere una tassa sulle assicurazioni a Genova e non a Napoli, coll'effetto di chiamare o sviare questo genere di affari da un luogo all'altro.

Si è detto esservi alcuni stabilimenti che, approfittando di questa tassa, hanno degli oneri corrispondenti. Questo è certo un argomento che dovrà esser preso dal Governo e dalla Camera in seria considerazione; ma non veggio che oggi ciò sia opportuno, trattandosi di stabilire una tassa generale in tutto il regno.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

Se alcune Camere di commercio hanno degli oneri in corrispettività dei proventi che avevano per questa tassa, sarà il caso di fare una liquidazione, di accomodare a parte e mettere in armonia gl'interessi generali cogl'interessi locali.

Questo non potrebbe essere che un subbietto di disposizione speciale, che non implica il principio che informa il progetto di legge.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura della discussione generale, la pongo ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CENSIMENTO DEL REGNO.

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha la parola per presentare una relazione.

BOTTERO. Ho l'onore di presentare alla Camera la rela-

zione sul disegno di legge relativo al censimento generale del regno, stato modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

Discussione dei progetti di legge:

Privativa dei sali e tabacchi;

Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Lettera di rinuncia del deputato Beltrani — Si concedono due mesi di congedo, a istanza del deputato Massari. — Seguito della discussione del disegno di legge per tassa sulle società commerciali e sulle assicurazioni — Emendamenti dei deputati Casaretto e Michelini all'articolo 1 — Si oppongono il regio commissario ed il relatore Fabrizj G. — Il secondo è respinto, e l'articolo 1 è approvato — Opposizione del regio commissario e del deputato De Luca all'altro emendamento del deputato Casaretto, appoggiato dal deputato Castellano — Osservazioni dei deputati Biancheri e Trezzi — Istanza del deputato Mancini — Il primo emendamento del deputato Casaretto è ritirato, ed il secondo inviato alla Commissione — Emendamento del deputato De Luca al preambolo dell'articolo 2, oppugnato dal regio commissario e dal relatore, e ritirato dopo avvertenza dei deputati Chiaves e Massarani — Il preambolo è approvato con modificazione — Emendamento del deputato Ruggero alle tasse, oppugnato dal relatore e dal regio commissario, e rigettato — Approvazione dei numeri 1 e 2 con emendamento — Emendamento del deputato Massarani ai numeri 3 e 4 (circa le assicurazioni contro la grandine), appoggiato dai deputati Mancini, Scalini e Chiaves, ed oppugnato dal regio commissario e dai deputati Mosca e Colombani — Repliche.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe-

7891. Tosetto Felice, di Torino, rimosso dal grado di capitano dell'Armata sarda dal Consiglio di disciplina divisionale per fatti a lui imputati nella campagna del 1848, a quale rimozione attribuisce di non essere testè stato confermato ad ufficiale dell'esercito meridionale, domanda di venir giudicato da un Consiglio di guerra.

7892. Giordano Michele, di Catanzaro, in Calabria Ultra II, porge lagnanze per essere stato posto a riposo dall'impiego di direttore dei dazi indiretti e chiede di venir

riammesso in attività, o quanto meno gli siano calcolati nella pensione gli anni d'interruzione nel servizio da lui prestato.

7893. Cinquecento cittadini di Terlizzi, in provincia di Terra di Bari, invitano la Camera a non voler aderire alla domanda di quel Consiglio comunale, rivolta colla petizione 7735 e diretta a ottenere la soppressione del monastero delle Chiarisse.

7894. Trentacinque cittadini di Montecalvo domandano che quel comune continui a far parte della provincia di Principato Ulteriore, e ad essere capoluogo di mandamento, aggregando ad esso il comune di Buonalbergo.

7895. Il sindaco di Termini, provincia di Palermo, trasmette una deliberazione di quella Giunta comunale diretta